



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18) (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione

718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)

- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)

- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)

- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)

- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina

Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO

L'articolo partendo dall'influenza del doppio grado di giudizio sull'assetto giudiziario ecclesiastico cerca di ricostruire l'origine e la natura della potestà giudiziaria dei tribunali locali di seconda istanza nella Chiesa latina. La sistemazione concettuale e costituzionale dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica non è priva di risvolti pratici e deontologici. La dottrina canonistica non ha approfondito i presupposti della legislazione vigente; l'inquadramento prevalentemente disciplinare ed esegetico limita l'approccio fondamentale e ordinamentale. Il rapporto tra potestà primaziale e potestà episcopale particolare va affrontato alla luce della natura strumentale del bene processuale, dell'armonia tra diritto divino e diritto umano e della centralizzazione normativa processuale. L'impostazione tradizionale forniva una giustificazione logica e deontologica della fonte potestativa di tipo gerarchico, la crescente presa di coscienza della capacità episcopale tuttavia permette di comprendere meglio la logica e la distribuzione dei tribunali di seconda istanza. Il ricorso alla causa legale e razionale pare possa evitare di dare un'impropria valenza ecclesiologica a un principio funzionale. Il miglioramento della ricostruzione teorica mira a incrementare l'integrazione tra governo centrale e particolare e accrescere la preoccupazione e la corresponsabilità episcopale. Anche la recente riforma processuale del MIDI, pur ingenerando alcune difficoltà e criticità strutturali, ha contribuito ad esplicitare la diretta responsabilità episcopale nell'amministrazione della giustizia. L'accessibilità, la vicinanza e l'economicità dei tribunali locali di secondo grado non possono superare il garantismo del sistema e si collegano direttamente all'effettività e incidenza dell'appello.

PAROLE CHIAVE

Doppio grado di giudizio; tribunali locali di seconda istanza; potestà primaziale ed episcopale; centralizzazione normativa; razionalità processuale; responsabilità episcopale; governo centrale.

ABSTRACT

Starting from the influence of the double degree of judgment on the ecclesiastical judicial arrangement, the article seeks to reconstruct the origin and nature of the judicial power of local courts of second instance in the Latin Church. The conceptual and constitutional arrangement of ecclesiastical judicial organization is not without practical and de-

ontological implications. Canonist doctrine has not delved into the assumptions of existing legislation; the predominantly disciplinary and exegetical framing limits the fundamental and law-as-order approach. The relationship between power of primacy and particular episcopal power must be approached in light of the instrumental nature of the procedural good, the harmony between divine and human law, and procedural normative centralization. The traditional approach provided a logical and deontological justification for the hierarchical type of power-based source; the growing awareness of episcopal capacity, however, provides a better understanding of the logic and distribution of second instance courts. Recourse to the legal and rational cause seems likely to avoid giving improper ecclesiological value to a functional principle. Improved theoretical reconstruction aims to increase integration between central and particular government and increase episcopal concern and co-responsibility. The recent procedural reform of MIDI, while engendering some structural difficulties and criticalities, has also contributed to making explicit the direct episcopal responsibility in the administration of justice. The accessibility, proximity, and affordability of local courts of second instance cannot overcome the system's inherent tendency to guarantee its aims, and is directly linked to the effectiveness and incidence of the appeal.

KEYWORDS

Double jeopardy, local courts of second instance, primatial and episcopal power, regulatory centralization, procedural rationality, episcopal responsibility, central government.

SOMMARIO: *1. L'influenza del doppio grado di giudizio sull'assetto giudiziario ecclesiastico – 2. Una questione costituzionale finora poco esplorata – 2.1. La prospettiva normativa – 2.2. La prospettiva dottrinale – 3. Il rapporto tra potestà primaziale e potestà episcopale particolare: premesse concettuali – 3.1 La natura strumentale del bene del processo – 3.2. L'armonia tra diritto divino e diritto umano – 3.3. La legalità processuale universale – 4. L'attualità della questione a seguito della riforma processuale matrimoniale – 5. La giustificazione sostanziale dell'assetto dei tribunali d'appello – 6. La diretta responsabilità dell'ufficio capitale locale – 7. Le competenze del governo centrale – 8. L'accessibilità, vicinanza ed economicità dei giudizi e la "crisi degli appelli".*

1. L'influenza del doppio grado di giudizio sull'assetto giudiziario ecclesiastico

Il doppio grado di giudizio è ritenuto una derivazione del diritto naturale di difesa¹. La fallibilità e precarietà del giudizio umano richiede infatti misu-

¹ Cfr. ad es. per qualche riferimento civilistico: FRANCESCO PERONI, *Giusto processo e doppio*

re che assicurino l'affidabilità dell'accertamento autoritativo, tra cui almeno un'istanza di possibile revisione e correzione della decisione². L'adeguata tutela dei diritti comporta dunque il diritto alla contestazione e confutazione critica della sentenza (normalmente, ma non solo, l'appello)³. In questo come in tanti altri ambiti della razionalità giuridica, la Chiesa ha manifestato storicamente una notevole sensibilità e attenzione nell'affinare e garantire la cura e la salvaguardia del bene del processo⁴. L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica costituisce appunto la risposta istituzionale, responsabile e qualificata, alla domanda di giustizia dei fedeli. L'esercizio della funzione giudiziaria dell'ufficio capitale si avvale dunque di organi e personale specificamente deputato e preparato⁵. La facilità del ricorso al giudice superiore misura anche la praticità e capillarità dell'amministrazione della giustizia locale. Il meccanismo delle istanze diviene il fulcro e il riscontro della funzionalità e completezza del sistema, fondato sull'effettiva autorevolezza e indipendenza del giudice o del tribunale d'appello⁶. Non a caso l'individuazione del tribunale di

grado di giurisdizione nel merito, in *Rivista di Diritto Processuale*, 56, 2001, pp. 710-732; ANDREA SACCUCI, *Il doppio grado di giurisdizione nel patto di New York e nella convenzione di Roma*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 54, 1999, pp. 163-199; GIOVANNI SERGES, *Il principio del «doppio grado di giurisdizione» nel sistema costituzionale italiano*, Giuffrè, Milano, 1993; in ambito canonico: JOAQUÍN LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in JAVIER CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 501-546; ID., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, 16, 2004, pp. 363-386.

² «Ad possibiles errores evitandos et ad iniquas inferiorum iudicium sententiae corrigendas, necnon ad tuendam, quantum fieri potest, rectam iustitiae humanae administrationem, varii gradus iudicii seu instantiarum introducti sunt, quibus fit ut eadem causa seu lis variis iudiciis et tribunalibus sbiciantur» (MATTHAEUS CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonico*, Vol. III, Marietti, Taurini – Romae, 1956, p. 49).

³ La formulazione del can. 221 in merito appare abbastanza carente, cfr. anche GERALDINA BONI, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221 § 1)*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte Prima: I principi*, LEV, Città del Vaticano, 2007, pp. 79-184; RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, «Compete a los fieles reclamar y defender los derechos que tienen en la Iglesia», in *Escritos en honor de Javier Hervada*, EUNSA, Pamplona, 1999, pp. 337-364; HUGO ADRIÁN VON USTINOV, *Algunas consideraciones alrededor del canon 221*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 14, 2007, pp. 269-304.

⁴ Cfr. in generale: PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1997; ORAZIO CONDORELLI, RAFAEL DOMINGO (eds.), *Law and the Christian tradition in Italy. The legacy of the great jurists*, Routledge, London – New York 2021; RAFAEL DOMINGO, JOHN WITTE, Jr. (eds.), *Christianity and global law*, Routledge/Taylor & Francis Group, London – New York, 2021.

⁵ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Annotazioni in tema di «decentramento» e «centralizzazione» nel processo canonico*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique. Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990*, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, Paris, 1992, I, pp. 487-495.

⁶ Cfr. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *La competenza dei tribunali periferici secondo il grado di giudizio*,

seconda istanza è ritenuta *conditio sine qua non* della genesi di ogni tribunale di primo grado.

Nei sistemi statuali il monismo potestativo impone l'univocità del riferimento autoritativo. Tutti i tribunali derivano la loro capacità dalla ripartizione (prevalentemente territoriale) dell'esercizio dello stesso potere o, comunque, nella graduazione delle competenze e dei livelli d'intervento⁷. Anche la crescente giurisprudenza internazionale opera per via convenzionale o consensuale⁸. L'assoluta peculiarità del modello ecclesiale prevede invece l'interazione tra la giurisdizione particolare e universale. La "mutua immanenza" tra Chiesa universale e Chiesa particolare determina un regime più aperto e garantista⁹. La strutturazione della comunità cristiana e l'attenzione pastorale nei confronti dei fedeli si concreta anche nella creazione di ulteriori unità gerarchiche con le relative facoltà¹⁰. Nell'impianto canonico anche le strutture giudiziarie quindi si ampliano e moltiplicano. Al dualismo misterico-istituzionale corrisponde la duplicazione o moltiplicazione dei giudici naturali: ogni fedele ha almeno due giudici naturali ugualmente competenti (il Romano Pontefice e l'ufficio capitale particolare). La concorrenza del giudice universale e particolare in primo grado si risolve, pur sussistendo la facoltà di richiesta e avocazione¹¹, per praticità e speditezza a favore della competenza locale. In secondo grado viceversa la giurisdizione del tribunale periferico e apostolico coesistono. La concorrenza si risolve in base alla richiesta della parte impugnante, salva sempre la prevenzione e l'eventuale prelazione del tribunale apostolico (nel contrasto delle petizioni)¹². In terza e ulteriore istanza il sistema prevede in via generale la centralizzazione della cognizione decisoria per motivi di rigore e armonia¹³. Alla reciproca interiorità ecclesiale corrisponde dunque

in *Ius Ecclesiae*, 9, 1997, pp. 451-454.

⁷ Il governo dello Stato si ritiene esclusivo nell'ambito del rispettivo territorio. Non esiste un policentrismo per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione. Più complesso è il riparto delle competenze negli stati di tipo federale.

⁸ Il meccanismo è legato all'adesione ai trattati internazionali o al riconoscimento positivo della giurisdizione superiore.

⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communiois notio*, 28 maggio 1992, n. 9 (non si riporta la localizzazione cartacea di questo e altri documenti agevolmente reperibili nel sito www.vatican.va).

¹⁰ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'ordine costituzionale del popolo di Dio. Compendio di Diritto Costituzionale Canonico*, EDUSC, Roma, 2023, pp. 228-236.

¹¹ Cfr. can. 1417.

¹² In caso di silenzio dell'impugnante si presume comunque la competenza del tribunale d'appello locale (cfr. can. 1632 § 2).

¹³ Nella Chiesa latina i tribunali locali di terza istanza rappresentano un'eccezione, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, EDUSC, Roma, 2015, pp. 161-163.

l'estensione e l'articolazione dei meccanismi di difesa dei diritti, soprattutto nel momento impugnatorio ordinario.

La differenziazione del regime dell'appello induce ad approfondire la comprensione dei presupposti della fattispecie, soprattutto in presenza di organi vicari periferici stabilmente e obbligatoriamente costituiti o designati in tal senso. Chi è il titolare proprio della potestà dei tribunali locali d'appello? Il riferimento alla disciplina vigente non aiuta a risolvere, almeno esplicitamente, la questione. L'organizzazione ecclesiastica (compresa quella giudiziaria) peraltro non può essere disgiunta dai principi ecclesiologici e dottrinali generali¹⁴. L'incertezza riguarda prevalentemente un *problema concettuale e speculativo*. La questione teorica può avere ad ogni modo anche *ricadute pratiche e deontologiche*. L'origine della potestà giudiziaria di seconda istanza condiziona anche la natura e l'atteggiarsi del controllo e della gestione dei relativi tribunali¹⁵. In questa sede l'attenzione si limita alla potestà giudiziaria locale, quella dei tribunali periferici delle comunità gerarchiche necessarie¹⁶. L'analisi della giurisdizione religiosa e delle circoscrizioni ecclesiastiche personali o complementari implicherebbe ulteriori notazioni e precisazioni che amplierebbero e complicherebbero oltremodo l'esame di un tema già difficile¹⁷. Molte delle considerazioni proposte ci sembrano estensibili comunque anche ad altre realtà ecclesiali. L'attenzione si limita inoltre alla Chiesa latina.

¹⁴ Un caso assai dibattuto è stata la giustificazione e compatibilità del giudice laico, cfr. ad es. JEAN BAPTISTE BEYER, *Iudex laicus vir vel mulier*, in *Periodica*, 75, 1986, pp. 29-60; ANDREA D'AURIA, *I laici nel "munus regendi"*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Glossa, Milano, 2000, pp. 135-160 (spec. pp. 135-146); PÉTER ERDŐ, *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, in *Fidelium iura*, 2, 1992, pp. 165-186; ANTONIO VIANA TOMÉ, ¿Pueden los laicos participar en la potestad de gobierno?, in JORDI BOSCH (ed.), *Matrimonio, Religión y Derecho en una sociedad en cambio (Actas de las XXXV Jornadas de Actualidad Canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, del 8 al 10 de abril de 2007)*, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 341-363.

¹⁵ L'eco di un noto saggio sulla *sacra potestas* (ADRIANO CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Morcelliana, Brescia, 1987) indica un chiaro criterio di collegamento tra la fonte e l'essenza del potere.

¹⁶ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'ordine costituzionale del popolo di Dio*, cit., pp. 220-228.

¹⁷ Cfr. ad es. FRANCESCO D'OSTILIO, *L'esercizio della sacra potestà negli istituti religiosi*, LEV, Città del Vaticano, 2000; XAVIER OCHOA, *Ordinatio tribunalium religiosorum iuxta vigentem disciplinam*, in *Commentarium pro religiosis*, 63, 1982, pp. 3-21; (seconda parte) 64, 1984, pp. 124-141; DOMINGO J. ANDRÉS, *Los Superiores religiosos de los Religiosos según el Código: IV. Estatuto específico de los Superiores Mayores Ordinarios*, in *Commentarium pro religiosis*, 79, 1998, pp. 159-191; JEAN BAPTISTE BEYER, *Les tribunaux de l'Ordinariat militaire*, in *Militum cura pastoralis*, 3, 1989, pp. 50-56; ZDZISLAW M. BIEG, *Struttura e competenza dei tribunali territoriali e personali della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1989, pp. 56-94; CARLOS I. HEREDIA, *El Opus Dei y sus tribunales*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 5, 1998, pp. 81-134; JOAQUÍN LLOBELL, *Tribunales de circunscripciones personales*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (dir. y coord.) *Diccionario General de Derecho Canónico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, VII, pp. 683-690.

Le Chiese orientali conoscono infatti forme di intervento e istanze gerarchiche proprie (si pensi ai tribunali patriarcali o arcivescovili maggiori)¹⁸. L'esperienza e la tradizione orientale ad ogni modo aiuta a esplorare e comprendere l'univocità dei criteri ecclesiologici¹⁹. Si tratta di circoscrivere l'indagine, senza però chiusure o restrizioni mentali pregiudiziali.

2. Una questione costituzionale finora poco esplorata

Il punto di partenza dell'indagine concerne la *determinazione dell'inquadramento e della portata* della questione. Occorre rilevare subito che lo *statuto dei tribunali locali di seconda istanza* riguarda l'*assetto fondamentale e costituzionale dell'istituzione ecclesiastica* e non la mera sistemazione regolativa o disciplinare dell'ordine positivo²⁰. I principi dell'organizzazione giudiziaria riflettono direttamente il modo di essere e la missione della Chiesa. La strumentalità dell'apparato di tutela non contrasta allora con la sostanzialità dei beni della comunione, ma li serve e protegge²¹. Il *bene centrale* nell'amministrazione della giustizia è il rispetto del *diritto di difesa*. La pluralità delle istanze è volta proprio ad assicurare l'affidabilità e la sicurezza dell'accertamento giudiziario. La moltiplicazione e prossimità degli organi preposti favorisce dunque l'esplicazione dell'appello e la revisione dei giudizi²². La funzionalità e l'integrazione tra giurisdizione universale e particolare di secondo grado d'altronde è ben sperimentata e consolidata nell'esperienza e nella pratica. La giustificazione del presupposto è però poco conosciuta o esplorata. L'inquadramento tradizionale forniva una giustificazione logica e deontologica della fonte potestativa abbastanza semplice, si tratta però di

¹⁸ Cfr. PABLO GEFAELL, *Tribunali delle Chiese «sui iuris» non patriarcali*, in *Ius Ecclesiae*, 16, 2004, pp. 111-132; JOBE ABBASS, *The Roman Rota and Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarcal Churches*, in *Periodica*, 89, 2000, pp. 439-490.

¹⁹ Cfr. PABLO GEFAELL, *Relations entre les deux «codes» de l'unique «Corpus Iuris Canonici»*, in *L'année canonique*, 41, 1999, pp. 165-179.

²⁰ L'erezione dei tribunali non è una semplice questione di scelta o disposizione autoritativa ma di strutturazione dell'apparato giurisdizionale.

²¹ Cfr. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 511-514.

²² Il sistema canonico è stato a lungo condizionato dall'esigenza della doppia decisione conforme PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Il mulino, Bologna, 1995, pp. 124-129; ID., *Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità di matrimonio: una regola da abolire?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 111/1, 2000, pp. 1068-1083; ID., *Che futuro per la doppia sentenza conforme?*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*, LEV, Città del Vaticano, 2003, pp. 183-192.

considerare la valenza del principio ordinamentale nel mutato paradigma ecclesiologico.

Nella concezione centralistica e amministrativa dell'istituzione ecclesiastica maturata nella canonistica del secondo millennio e suggellata da Trento ben si comprende il *richiamo costitutivo alla potestà primaziale*. Il Romano Pontefice funge da fulcro e garante dell'intero sistema. La funzione episcopale, ancorché promossa e valorizzata nel contesto locale²³, è subordinata istituzionalmente a quella pontificia. Anche nell'amministrazione della giustizia si impone una visione gerarchica e verticistica. Il rapporto tra tribunali è regolato in termini di superiorità e controllo più che di indipendenza e collaborazione. Lo sviluppo dei tribunali metropolitani e sinodali è un modo per assicurare una giustizia capillare e diffusa ma non altera il principio giurisdizionale di base. Ogni espressione organizzativa sovradiocesana è ritenuta d'altronde una diretta partecipazione della potestà del Papa. Non c'è insomma troppo spazio per la pienezza della capitalità episcopale. La stessa concezione di *circoscrizione ecclesiastica particolare* è più *funzionale e organizzativa* che essenziale e costitutiva²⁴.

La concezione ecclesiologica del rapporto tra episcopato e funzione primaziale è cambiata profondamente a seguito del Vaticano II. L'assise ecumenica, com'è noto, ha cercato di illuminare la teologia dell'episcopato, della collegialità e della Chiesa particolare²⁵. La nuova visione della *portio populi Dei* si è imposta nell'orizzonte magisteriale e canonico²⁶. La pienezza della funzione episcopale è stata promossa e attuata sia a livello universale che particolare. La dimensione interdiocesana e sovradiocesana della collaborazione episcopale ha conosciuto un notevole incremento direttivo e pastorale. L'evoluzione successiva ha sviluppato operativamente alcune acquisizioni, si pensi, ad esempio, all'influenza delle Conferenze episcopali²⁷. Anche se le modifiche

²³ La fissazione della giurisdizione episcopale ha portato storicamente alla soppressione delle corti inferiori in passato diffusa, cfr. FRANCISCO J. RAMOS, *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, Roma, 2000², pp. 121-122.

²⁴ In riferimento alla distinzione tra la nozione antica (anteriore al Vaticano II) e moderna di circoscrizione ecclesiastica cfr. JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 294-296.

²⁵ Cfr. UMBERTO BETTI, *La dottrina sull'episcopato nel capitolo III della costituzione dommatica Lumen Gentium. Sussidio per la lettura del testo*, Pontificio Ateneo Antonianum, Roma, 1984.

²⁶ Cfr. ROBERT WEBER, *El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesíásticas*, EDUSC, Roma 2012; Id., *Das Volk als Strukturelement der kirchlichen Zirkumskription*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 181, 2012, pp. 129-151.

²⁷ «L'emergere delle Conferenze episcopali nella Chiesa latina rappresenta una delle forme più recenti in cui la *communio Episcoporum* si è espressa al servizio della *communio Ecclesiarum* basata sulla *communio fidelium*. Pertanto, ferma restando la potestà propria del Vescovo, quale pastore della Chiesa particolare affidatagli, le Conferenze episcopali, incluse le loro Unioni regionali e continentali,

dell'apparato giudiziario sembrano più formali e nominali che sostanziali e contenutistiche, l'impostazione comunionale ha accresciuto l'autonomia e la responsabilità dei singoli Vescovi e il coordinamento dispositivo locale²⁸. Il superamento delle restrizioni del ruolo episcopale non si limita all'aspetto abilitativo e gestionale interno ma comprende la capacità conformativa e statutaria degli organi giurisdizionali. La dissociazione tra prima e seconda istanza ha perso la sua connotazione gerarchico-qualificatoria. Anche la strutturazione periferica d'appello risponde a un modello cogestito e integrato variabile. Occorre pertanto chiedersi quanto il mutamento di prospettiva ecclesiologica possa aver influito sulla *ratio* giustificatrice dei gradi dei tribunali. Lo schema potestativo antico è adeguato alla logica comunitaria attuale? È ancora necessario invocare la specifica abilitazione primaziale per legittimare la costituzione di organi locali di seconda istanza? Non si tratta ovviamente di sovvertire l'assetto consolidato ma di cogliere meglio il rapporto tra governo centrale e particolare. La tematizzazione della questione – ribadiamo – serve a percepire e configurare meglio questo profilo dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica e può contribuire a migliorare, anche deontologicamente e operativamente, la preoccupazione e la corresponsabilità episcopale.

Inquadrati i termini storico-concettuali di fondo del problema, conviene esaminare sommariamente l'evoluzione dei riscontri normativi e la posizione assunta dalla dottrina. La trattazione logica e formale della *ratio* dei tribunali periferici di seconda istanza comunque è stata finora abbastanza modesta e limitata.

2.1 La prospettiva normativa

Il CIC 1917 fissa il *sistema delle istanze*. La razionalizzazione del modello giudiziario ecclesiale, già operata a Trento, riceve un ulteriore affinamento e precisazione. Il primo *Codex* prevede infatti in via generale tre gradi di tribunali: *tribunalia ordinaria primae instantiae*²⁹; *tribunalia ordinaria secundae*

insieme con le rispettive Strutture gerarchiche orientali sono attualmente uno dei modi più significativi di esprimere e servire la comunione ecclesiale nelle diverse regioni insieme al Romano Pontefice, garante dell'unità di fede e di comunione» (FRANCESCO, Cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022 [= PE], *Proemio*, n. 7).

²⁸ Si pensi alla generalizzazione della facoltà di costituire tribunali interdiocesani o regionali, alla possibile dispensa dalla collegialità in primo grado, alla nomina di giudici laici, solo per citare i fenomeni più evidenti.

²⁹ Cfr. Lib. IV, Par. I, Sec. I, Tit. II, Cap. I. *De tribunali ordinario primae instantiae* (cann. 1572-1593) CIC 1917.

*instantiae*³⁰, *tribunalia ordinaria Sanctae Sedis*³¹. Il Tit. II (*De variis tribunalium gradibus et speciebus*) trova un'esplicita giustificazione nel principio gradualistico e impugnatorio³². L'ordinarietà indica la stabilità e l'impegno dell'esercizio della funzione giudiziaria. La denominazione (*tribunalia ordinaria*) nei tre livelli si giustifica per l'insistente e alternativo riferimento ai giudici delegati³³. La regolamentazione piano benedettina non solo chiarisce e universalizza il regime ma compie un'innovazione rispetto allo *ius vetus* proprio a proposito del tribunale d'appello del Metropolita³⁴. Il meccanismo della "designatio semel pro semper, probante Sede Apostolica" assicura un criterio pratico e agevole di individuazione di un tribunale locale nell'impossibilità di ricorrere nell'ambito infraprovinciale al tradizionale riferimento al tribunale metropolitano. Non è chiaro il valore da attribuire all'approvazione della Sede Apostolica (la Segnatura Apostolica)³⁵. Si precisa che i giudici designati nel tribunale diocesano partecipano della potestà del Vescovo³⁶. Per quanto riguarda il tribunale di seconda istanza, si procede alla determinazione dei casi (cfr. can. 1594) ma non viene indicata la titolarità del relativo potere. Il can. 1595 statuisce: «Tribunal appellationis eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet; et eadem regulae, accommodatae ad rem, in causae discussione servandae sunt». Il riferimento alla precedente regolamentazione riguarda, oltre che l'aspetto procedimentale («eadem regulae»), soprattutto la strutturazione e gli uffici. La norma però suppone anche l'obbligatorietà della costituzione del tribunale d'appello. Il dovere di stabilire tribunali locali

³⁰ Cfr. Lib. IV, Par. I, Sec. I, Tit. II, Cap. II. *De tribunalibus ordinario secundae instantiae* (cann. 1594-1596) CIC 1917.

³¹ Cfr. Lib. IV, Par. I, Sec. I, Tit. II, Cap. III. *De ordinariis Apostolicae Sedis tribunalibus* (cann. 1597-1605) CIC 1917.

³² «Qui causam vidit in uno iudicii gradu, nequit eandem causam in alio iudicare» (can. 1571 CIC 17). Il *ne bis in idem* riguarda la distinzione organica e personale nel giudizio. Cfr. PIERO ANTONIO BONNET, *I tribunali nella loro diversità di grado e specie*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 1994², pp. 183-188, 217-225.

³³ Cfr. Lib. IV, Par. I, Sec. I, Tit. II, Cap. IV. *De tribunalibus delegato* (cann. 1606-1607) CIC 1917.

³⁴ «El Código ha innovado por completo el *ius vetus*, pues las causas juzgadas por un Tribunal metropolitano debían en segunda instancia ser elevadas ante el Tribunal de la Santa Sede en apelación» (MIGUEL MORENO HERNANDEZ, *Derecho procesal canónico*, Aguilar, Madrid, 1956, p. 90). È indicativo che mentre il can. 1594 § 1 CIC 17 ha numerosissime fonti, i §§ 2 e 3 siano privi di riscontri documentali.

³⁵ Il significato dell'approvazione può essere amministrativo-disciplinare o autorizzativo-costitutivo.

³⁶ «In qualibet dioecesi presbyteri probatae vitae et in iure canonico periti, etsi extradioecesani, non plures quam duodecim eligantur ut potestate ab Episcopo delegata in litibus iudicandis partem habeant; quibus nomen esto iudicum synodaliū aut pro-synodaliū, si extra Synodum constituuntur» (can. 1574 § 1 CIC 17). Non sembra tecnicamente corretto qualificare come delegata la potestà dei giudici designati.

d'appello sembra implicare il possesso della relativa potestà decisoria e un certo parallelismo con la ricostruzione della prima istanza³⁷. L'esplicazione della potestà del Papa peraltro non è chiaramente formulata neppure a proposito della Sacra Rota³⁸. Non è pertanto troppo evidente la riconduzione dei tribunali periferici di seconda istanza all'autorità primaziale. Occorre chiarire subito che nella logica piano-benedettina, tutte le strutture sovradiocesane appaiono come derivazione della suprema potestà³⁹. Patriarchi, Primati, Metropoliti, Concili plenari e provinciali sono concepiti come espressione del potere universale del Papa⁴⁰. La logica *lato sensu* amministrativa del potere prevale sulla penetrazione della *ratio* giurisdizionale.

Il codice latino vigente ha recepito e affinato molte delle precedenti prescrizioni. L'organizzazione dei tribunali (Tit. II. *Differenti gradi e specie di tribunali*) si articola sempre attraverso *il tribunale di prima istanza, il tribunale di seconda istanza e i tribunali della Sede Apostolica*⁴¹. L'attuale uso del singolare nella prima e nella seconda istanza (prima si parlava di *tribunalia*) fa comprendere l'unicità e tipicità dell'organo vicario locale. La eliminazione della qualifica di tribunali ordinari deriva dalla soppressione della precedente ricorrente menzione dei giudici delegati⁴². Alla chiara esplicitazione potestativa per la prima istanza non corrisponde un'uguale caratterizzazione per la seconda. Il can. 1419, in linea con la nuova impostazione classificatoria, richiama la figura del Vescovo diocesano anziché l'Ordinario del luogo (can. 1572 CIC 17). L'obbligatorietà della costituzione del tribunale si concreta essenzialmente nella nomina dei giudici diocesani. La regolamentazione giovanneo paolina, com'è noto, ha previsto la facoltà di costituire tribunali interdiocesani. La cooperazione episcopale si è aperta dunque a forme di integrazione

³⁷ «Tribunal appellationis eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet; et eadem regulae, accommodatae ad rem, in causae discussione servandae sunt» (can. 1595 CIC 17). Se la titolarità della potestà non fosse riconducibile all'autorità locale, dovrebbe ricondursi all'approvazione legale o amministrativa.

³⁸ «Tribunal ordinarium a Sancta Sede constitutum pro appellationibus recipiendis est Sacra Rota Romana, [...]» (can. 1598 § 1 CIC 17).

³⁹ Cfr. Lib. II. Tit. VII. *De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes* (cann. 218-328), Cap. VI. *De Patriarchis, Primatibus, Metropolitanis* (cann. 271-280) CIC 1917.

⁴⁰ Tutto quanto fuoriesce dall'ordine episcopale, viene ricondotto nella sfera universale e nella conseguente supervisione tutoria.

⁴¹ Cfr. Lib. VII, Par. I, Tit. II, Cap. I. *Il tribunale di prima istanza* (cann. 1419-1437); Cap. II. *Il tribunale di seconda istanza* (cann. 1438-1441); Cap. III. *I tribunali della Sede Apostolica* (cann. 1442-1445) CIC 83.

⁴² «La razón de esta omisión es correlativa a la omisión de los tribunales delegados que figuraban en los canones 1.604-1.607 del Código de 1917» (FELICIANO GIL DE LAS HERAS, *Organización judicial de la Iglesia en el nuevo Código*, in *Ius Canonicum*, 24, 1984, p. 133).

e convergenza istituzionale⁴³. Nel ribadire l'incompetenza funzionale assoluta (can. 1440) si riporta anche il «Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet» (can. 1441)⁴⁴. L'obbligatorietà della previsione dell'istanza d'impugnazione locale si evince anche dalla prescrizione «[...] Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae [...] costituere» del can. 1439 § 1. Il riconoscimento del coordinamento episcopale dà luogo a corrispondenti ipotesi necessarie o eventuali di organi interdiocesani di seconda istanza⁴⁵. L'assetto dei tribunali periferici si precisa dunque in ragione della confluenza delle scelte autoritative. Non si registra però una ulteriore e chiara specificazione potestativa. Conviene puntualizzare che l'impianto del CIC vigente non solo ha valorizzato le prerogative della Chiesa particolare ma ha rapportato l'organizzazione sovradiocesana al regime particolare⁴⁶. L'azione dei Metropoliti e delle Conferenze episcopali non è più rapportabile all'intervento primaziale. Anche l'ordine giudiziario non pare estraneo o insensibile a questa evoluzione concettuale e istituzionale.

L'istr. *Dignitas connubii*, dal canto suo, pur senza un intento innovativo, può aiutare e chiarire alcuni principi del sistema. L'istruzione collega espressamente la *consistenza dei tribunali* alla *potestà giudiziale*⁴⁷. L'obbligatorietà della previsione dei tribunali diocesani riceve una espressione formale in dipendenza della convenienza dell'esercizio vicario⁴⁸. In questa linea si esplicita l'ipotesi del tribunale limitrofo derivante dalla prassi⁴⁹. Nella puntualizzazio-

⁴³ Cfr. PAWEŁ MAŁECHA, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Ius Ecclesiae*, 24, 2012, pp. 192-208; BENOÎT MINYEM, *Les tribunaux ecclésiastiques interdiocésains. Le cas du Cameroun*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2005; CESARE ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in ZENON GROCHOLEWSKI, VICENTE CÁRCEL ORTÍ (a cura di), «Dilexit iustitiam». *Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, LEV, Città del Vaticano, 1984, pp. 119-153.

⁴⁴ La disposizione qualifica il tribunale d'appello come tribunale di seconda istanza e sintetizza il riferimento all'aspetto strutturale, dando per scontata la sottoposizione alle stesse regole (cfr. *supra* nt. 37).

⁴⁵ Cfr. can. 1439.

⁴⁶ Cfr. Lib. II, Par. II, Sez. II, Tit. II. *I raggruppamenti di Chiese particolari* (cann. 431-459) CIC 83.

⁴⁷ Cfr. Tit. II. *I tribunali*, Cap. I. *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* (artt. 22-32) DC.

⁴⁸ «§ 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, è il Vescovo diocesano, il quale può, a norma di legge, esercitare la potestà giudiziale sia personalmente che per il tramite di altri (cf. can. 1419, § 1). § 2. Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente. § 3. Pertanto tutti i Vescovi debbono costituire per la propria diocesi un tribunale diocesano» (art. 22 DC). La disposizione del § 2 ha un precedente nell'art. 14 § 3 dell'istr. *Provida Mater Ecclesia* (S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI), 15 agosto 1936 («Quamvis Episcopus possit eidem tribunali praeesse, valde expedit ne id faciat, nisi speciales causae id exigant [cfr. can. 1578]») che specifica un'indicazione codiciale.

⁴⁹ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Dal "tribunale limitrofo" al "tribunale sussidiario": una proposta di*

ne della logica del tribunale interdiocesano si precisa l'*equiparazione potestativa dell'esercizio congiunto alle facoltà proprie del Vescovo diocesano*⁵⁰. Anche in ordine alla nomina dell'organico del tribunale c'è una corrispondenza tra l'attribuzione del Vescovo e quella del *coetus Episcoporum* o della Conferenza episcopale che costituiscono i tribunali interdiocesani. La potestà giudiziale locale appare dunque univocamente configurata.

2.2 La prospettiva dottrinale

In dottrina la matrice della potestà giudiziaria locale in secondo grado non è stata ancora affrontata in maniera esauriente. La letteratura canonistica ha esplicitato convenientemente la pienezza della potestà giudiziaria dell'istituzione ecclesiastica e, conseguentemente, il riconoscimento delle facoltà decisorie del Sommo Pontefice e dei Vescovi⁵¹. La contestualità autoritativa è ritenuta tra l'altro un'irrinunciabile esigenza del diritto divino. L'attribuzione potestativa episcopale, non essendo direttamente vincolata al carattere sacramentale, si estende anche agli uffici capitali equiparati⁵². Alla trattazione e giustificazione della *ratio* dell'esercizio giudiziario in prima istanza non corrisponde però un analogo esame della consistenza strutturale periferica in seconda istanza. Il titolo e la provenienza dei tribunali territoriali d'appello risultano perciò oscuri e indeterminati. In merito, senza un'individuazione chiara dei principi dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica sembra quasi inserirsi una "zona d'ombra" o una "terra di nessuno" tra la potestà episcopale e quella primaziale⁵³. Il profilo pratico (regolamentare e amministrativo) as-

miglior sistemazione concettuale della nozione, in JANUS KOWAL, JOAQUÍN LLOBELL (a cura di), «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, LEV, Città del Vaticano, 2010, III, pp. 1627-1644; MANUEL GANARIN, *L'accesso al vicinius tribunal diocesano o interdiocesano. Contributo all'interpretazione del nuovo can. 1673, § 2 del Codex iuris canonici*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, pp. 142-175.

⁵⁰ «I Vescovi, quanto al tribunale di cui all'art. 23, e la Conferenza episcopale, quanto ai tribunali di cui all'art. 25, nn. 3-4, o il Vescovo da loro designato, godono di tutti i poteri che spettano al Vescovo diocesano nei confronti del suo tribunale (cf. cann. 1423, § 1; 1439, § 3)» (art. 26 DC).

⁵¹ «In Ecclesia hierarchia tribunalium cohaeret generali eiusdem constitutioni, quae ex voluntate Christi in Pontifice et Episcopis residet» (FRANCISCUS ROBERTI, *De processibus*, Vol. I, apud custodiam librariam Pontificii Instituti Utriusque Iuris, Romae, 1941, p. 220).

⁵² La potestà di giurisdizione riguarda tutti gli uffici capitali equiparati al Vescovo diocesano (Pre-lato e Abbate territoriale, Prefetto e Vicario apostolico, Amministratore apostolico, cfr. can. 381 § 2).

⁵³ «Anche nella Chiesa si può quindi parlare di *ordinamento giudiziario*, di un insieme di organi istituzionalmente preposti allo svolgimento della funzione di giustizia. Esso ha le sue articolazioni fondamentali a livello diocesano e a livello di governo della Chiesa universale. Al primo livello, quello territorialmente più circoscritto, è di norma affidato il giudizio di prima istanza; al secondo livello,

sorbe l'attenzione dottrinale senza una focalizzazione speculativa⁵⁴. In questo contesto cerchiamo di delineare la posizione assunta, in maniera non troppo esplicita e argomentata dalla processualistica canonica. Per quanto la soluzione del problema non derivi dall'assetto legale, considerata la diversa impostazione normativa, può essere utile distinguere l'elaborazione precedente e contestuale alla codificazione vigente.

Nella *letteratura precedente alla prima codificazione* la giustificazione dei tribunali locali di secondo grado era ricondotta all'*organizzazione gerarchica della Chiesa*. L'esistenza di un tribunale inferiore, superiore e supremo corrispondeva alla graduazione dell'ordine ecclesiale più che alla logica del giudizio⁵⁵. Il grado del tribunale era inteso infatti come il luogo occupato nella gerarchia giudiziaria⁵⁶. L'aspetto potestativo strutturale si rifletteva nelle stesse relazioni tra gli organi giudiziari⁵⁷. L'accentuazione gerarchica e autoritaristica dell'apparato giurisdizionale favoriva una visione verticistica. Sia Wernz che Lega insistono sul *principio primaziale* quale *cardine dell'articolazione della funzione giudiziale*⁵⁸. Tutti gli autori riconoscono peraltro l'essenzialità

unico per tutta la Chiesa, il giudizio di ultima istanza. Esigenze organizzative e di maggiore articolazione delle possibilità di riesame delle decisioni giudiziarie hanno poi indotto ad individuare livelli intermedi di esercizio di tale funzione o a predisporre forme di aggregazione e di concentramento tra i singoli organi, come meglio vedremo esaminando ora più direttamente la fisionomia che attualmente presenta l'ordinamento giudiziario canonico» (PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 37).

⁵⁴ Le trattazioni processualistiche in genere si soffermano solo sulla spiegazione delle ipotesi legislative senza precisarne il fondamento e la giustificazione autoritativa.

⁵⁵ A proposito dell'ufficio episcopale come giudice ordinario si precisava ad es.: «Cognoscere, et decidere omnes causas ad forum ecclesiasticum externum spectantes; c. *conquerente* 16. h. tit. concurruntque in hoc episcopus cumulative cum aliis iudicibus inferioribus; jurisdictionem ecclesiasticam fori externi ordinariam ipsi subordinatam obtinentibus, ita ut inter eos sit locus praeventioni, nisi isti jurisdictionem hanc suam ex privilegio, vel praescriptione obtinuerint privative, et excluso episcopo; arg. l. ult. c. de iurisd. omn. iudic.» (FRANCISCUS SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, Vol. II, Romae, 1844, p. 232).

⁵⁶ «Porro iudex inferior, a quo per appellationem sit transitus ad superiorem, dicitur *Judex a quo*: alter vero, nempe iudex superior, vocatur *iudex ad quem*, vel absolute *iudex appellationis*» (ANACLETUS REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, Vol. II, Venetiis, 1735, p. 410).

⁵⁷ La graduazione influiva sulla formalità della collaborazione tra tribunali: «Ratione *mutuarum relationum*, aliqua tribunalia sunt inter se *aequalia*, et proinde *simpliciter coordinata* inter se, v. g. omnia tribunalia inferiora seu primi gradus; alia sunt *inaequalia ex parte iurisdictionis*, et ex consequenti, *subiecta* (unum alteri), ut puta tribunalia inferiora respectu medii seu superioris immediati; alia denique *inaequalia inter se ratione dignitatis*, et proinde *subordinata* (unum alteri) cuiusmodi est, v. g. quodlibet tribunal inferioris ordinis respectu tribunalis ordinis superioris» (IOSEPH NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV. De processibus, Pars I, De iudiciis*, sumptibus et typis P. Marietti, Augustae Taurinorum – Romae, 1920, p. 52).

⁵⁸ «Qua propter iuris communis principium est ut iudices Praelati etsi subordinati, ratione gradus competentiae in iudicialibus, tamen in sua veluti persona et in suo tribunali, disciplinariter, immunes sint a potestate superioris immediati seu Metropolitani et tantum Romano Pontifici subdantur. Haec praxis est consequentia altioris principii, scilicet supremae potestatis qua pollet Episcopi, praepositi

e consistenza *iure divino* del giudizio episcopale⁵⁹. Le tre istanze tipiche del processo vengono rapportate all'Ordinario, al Metropolita e alla Sede Apostolica. I giudici ordinari maggiori sia singolari (Patriarchi, Primate, Legati, Metropoliti) che collegiali (Concili provinciali) derivano la potestà giudiziaria dal Romano Pontefice. Il sistema tradizionale prevedeva tra l'altro un meccanismo d'appello centralizzato per il tribunale metropolitano⁶⁰. Il *Codex 1917* ha unificato, disciplinato e razionalizzato il regime precedente. I commentari e le trattazioni successivi si limitano per lo più a riportare la disciplina dei can. 1594-1596 CIC 17⁶¹. La menzione delle sei ipotesi di tribunale ordinario di seconda istanza riconducibile al can. 1594 (largo spazio occupa la regolamentazione del diritto dei religiosi) prevale sulla determinazione della *ratio* dell'organo. Anche i manuali dell'epoca insistono molto sugli schemi e sulle partizioni logiche delle strutture giudiziarie (*De variis tribunalium gradibus et speciebus*) con un intento più sintetico e descrittivo che esplicativo ed esplorativo⁶². Una certa considerazione è riservata normalmente anche all'esame della fattispecie dei giudici conservatori e delegati⁶³. Soprattutto dopo l'emanazione del codice, la preoccupazione dottrinale è assorbita per lo più dall'elencazione e determinazione dei tribunali legislativamente preposti.

La situazione non muta molto a seguito della promulgazione del nuovo codice. La *letteratura contemporanea* in genere si limita a riportare la disciplina vigente senza interrogarsi troppo sul fondamento autoritativo dei tribunali di seconda istanza. I profondi mutamenti registrati in ordine all'assetto dei tribunali (la previsione dei tribunali interdiocesani) inducono a prodigarsi con attenzione nella spiegazione del disposto e della prassi amministrativa giudi-

a Sp, Sancto regimini suae Ecclesiae, quocirca ex iure divino recognoscunt solummodo Santi Petri primatum» (MICHAEL LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici. De iudiciis ecclesiasticis*, Lib. I, Vol. II, Typis Vaticanis, Romae, 1898, pp. 413-414); «Reliqui ordinarii iudices maiores sive singulares, velut Patriarchae, Primate, Legati, Metropolitae, sive collegiales, v.g. Concilia provincialia, pro necessitate temporum a solo Rom. Pontifice potestate iudiciali donantur vel privantur» (FRANCISCUS XAV. WERNZ, *Ius Decretalium*, T. V, ex officina libraria Giachetti, filii et soc., Prati, 1913, p. 92).

⁵⁹ Cfr. *supra* nt. 51.

⁶⁰ L'appello del tribunale metropolitano spettava alla Sede Apostolica.

⁶¹ Cfr. ad es. SERVUS GOYENECHE, *De processibus. Breves adnotationes ad L. IV Codicis iuris canonici*, Romae, 1947, pp. 92-95; FELICE M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, Vol. III, apud aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1948, pp. 99-101; ALBERT BLAT, *Commentarium textus codicis iuris canonici, Lib. IV De processibus*, F. Ferrari – Libreria del Collegio Angelico, Romae, 1927, pp. 66-71.

⁶² Cfr. ad es. EDUARDO EICHMANN, *El derecho procesal según el Código de derecho canónico*, Bosch, Barcelona, 1931, pp. 65-83; MIGUEL MORENO HERNÁNDEZ, *Derecho procesal canónico*, Aguilar, Madrid, 1956, pp. 64-93.

⁶³ Cfr. ad es. FELICE M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, cit., pp. 86-87; FRANCISCUS XAV. WERNZ, *Ius Decretalium*, cit., pp. 96-97.

ziaria circa i tribunali⁶⁴, senza una ricostruzione più ampia e completa dell'aspetto potestativo. L'apparentemente scarsa influenza pratica del problema limita l'esame teorico-concettuale. A prescindere dai commentari al codice, anche manuali e trattati processualistico canonici in genere non si soffermano sulla giustificazione della strutturazione del fenomeno impugnatorio locale⁶⁵. Ramos riporta almeno sommariamente i termini della questione, senza però proporre una soluzione⁶⁶. Anche altri autori menzionano il riferimento alle autorità preposte (Metropolita e Conferenze episcopali), quasi a supporne implicitamente la titolarità, ma non rilevano la causa dell'attribuzione o gli eventuali limiti ermeneutici. L'autore che in epoca contemporanea ha delineato con più consapevolezza il tema è probabilmente Joaquín Llobell. Il compianto processualista ha insistito soprattutto sulla *garanzia primaziale dell'autonomia episcopale*⁶⁷. La necessità dell'intervento abilitativo del Sommo Pontefice in pratica non sarebbe una forma di accentramento della giurisdizione ma un tentativo di difendere l'indipendenza anche deontologica delle diverse istanze. Nella linea da lui tracciata qualche suo discepolo ha riportato e sviluppato

⁶⁴ Per l'inquadramento normativo attuale cfr. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *Comentario cc. 1438-1441*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. y dir.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, V, EUNSA, Pamplona, 2002, pp. 870-881.

⁶⁵ Cfr. ad es. MANUEL JESÚS ARROBA, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma, 2020⁷; JUAN JOSÉ GARCÍA FAILDE, *Nuevo tratado de Derecho procesal canónico (Código de derecho canónico, instrucción "Dignitas connubii"*, M.P. "Mitis iudex Dominus Iesus"), Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid, 2018; JUAN GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, Colex, Madrid, 2001; SANTIAGO PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Trivium, Madrid, 1999.

⁶⁶ «Ci si domanda se in questi casi i tribunali agiscano con l'autorità del Romano Pontefice, che avrebbe avvocato a sé queste cause per poi affidarle ai tribunali istituiti dalla Conferenza Episcopale ovvero agiscono in nome del rispettivo vescovo diocesano, o della Conferenza Episcopale. La questione è connessa con il problema teologico giuridico delle Conferenze Episcopali. Il canone non risponde alla questione dottrinale ma praticamente richiede "l'approvazione della sede Apostolica"» (FRANCISCO J. RAMOS, *I tribunali ecclesiastici*, cit., p. 198).

⁶⁷ «La potestà giudiziale dei tribunali diocesani ed interdiocesani di prima istanza deriva dai rispettivi Vescovi ordinari propri (l'intervento della Segnatura Apostolica nell'erezione dei tribunali interdiocesani rappresenta un atto di mera collaborazione per garantirne la legittimità). Diversamente la potestà giudiziale di tutti i tribunali di appello della Chiesa latina deriva dal Santo Padre. Nella Chiesa latina non si trova, infatti, nessun Vescovo diocesano (salvo quello di Roma) che abbia una potestà *nativa* sopra un altro Vescovo diocesano. D'altra parte nessun Vescovo diocesano può attribuire ad un altro la potestà per ricevere l'appello contro le sentenze del proprio tribunale di prima istanza, perché il Papa ha riservato a sé questa potestà, non potendo il Vescovo diocesano dispensare dalla legge processuale. In fondo, nessuno può dare ciò che non possiede, sicché la potestà di tutti i tribunali periferici di appello, anche di quelli interdiocesani costituiti dalla Conferenza episcopale, proviene dalla potestà del Papa, il quale, mediante una legge pontificia (il Codice latino), attribuisce loro la potestà di cui sarebbero privi senza questa legge papale» (JOAQUÍN LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, EDUSC, Roma, 2015, p. 157). Cfr. anche JOAQUÍN LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, pp. 431-477.

il suo insegnamento⁶⁸. L'affermazione della derivazione primaziale dei tribunali territoriali di seconda istanza non è stata mai compiutamente argomentata e approfondita e risulta un po' perentoria e apodittica, merita pertanto, ci sembra, una considerazione critica più attenta e circostanziata.

3. Il rapporto tra potestà primaziale e potestà episcopale particolare: premesse concettuali

Nell'esposizione della potestà giudiziale Noval distingueva tra i gradi dei tribunali e i gradi delle istanze. Il professore gesuita precisava che è il sistema è duplice (*supremus ed inferior*) *ex iure divino* e triplice *ex iure humano*⁶⁹. La molteplicità delle istanze darebbe poi luogo alla ripartizione territoriale (*tribunalia episcopalia, tribunalia metropolitana, tribunalia pontificia*). Il diritto divino attribuirebbe la qualità della giurisdizione, quello umano la forma d'esercizio (ordinaria e delegata), il tipo o genere (grado) e la circoscrizione (competenza) del tribunale. Al di là della datazione e risalenza dello schema proposto⁷⁰, la molteplicità delle istanze (*generatim triplex*) è il fattore che qualifica e caratterizza la graduazione dei tribunali. Sotto diversi profili la natura della giurisdizione, il grado di giudizio e l'ambito territoriale sono connessi e sovrapposti, esprimono in pratica una sequenza e continuità deontologica non una semplice disgiunzione o alternativa disciplinare. Il punto delicato è come passare dal *duplex ordo* costitutivo al *triplex gradus iudicii* fenomenologico compatibilmente con la logica del sistema ecclesiale.

Stando alla sistemazione proposta sembrerebbe che non c'è posto per un

⁶⁸ «In ogni caso, mentre la potestà del tribunale interdiocesano di prima istanza proviene dai vescovi che lo erigono – e non dall'approvazione della Segnatura –, la potestà di quelli di secondo grado proviene dal Romano Pontefice, come in ogni giudizio d'appello. [...] Nella Chiesa dunque c'è una centralizzazione totale rispetto alla seconda o ulteriori istanze: innanzitutto perché tutti i tribunali d'appello ricevono la loro competenza sui tribunali di prima istanza da parte del Romano Pontefice – proprio tramite le previsioni codicili, in specie i cann. 1438-1439 menzionati; ma anche sia perché la Rota Romana è tribunale universale d'appello sia perché tutti i fedeli possono rivolgersi al Romano Pontefice in qualsiasi fase del contraddittorio» (MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *La competenza dei tribunali periferici*, cit., pp. 467-468). Cfr. anche CALOGERA LILIANA GAGLIANO, *L'organizzazione giudiziaria nella Chiesa. Analisi dei cambiamenti organizzativi introdotti dal "Mitis Iudex Dominus Iesus" con particolare riferimento alla situazione italiana*, EDUSC, Roma, 2023, pp. 292-295 (*I principi ecclesiologici della potestà primaziale sui tribunali d'appello*).

⁶⁹ «*Ex iure quidem divino duplex est gradus. Supremus competit tribunalibus Sanctae Sedis, quippe Summo Pontifici collatus fuit a Christo Primatus omnigenae iurisdictionis in persona S. Petri; inferior vero manet Episcopis, quos sub Romano Pontifice posuit Spiritus Sanctus regere, et exinde iudicare portiones Ecclesiae Dei unicuique commissas. Iure autem humano sunt generatim tres gradus ut postea declarabitur*» (IOSEPH NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV*, cit., p. 51).

⁷⁰ Si coglie chiaramente l'eco di una concezione funzionale e derivata dell'episcopato.

livello ulteriore intermedio. I tribunali costituiti dalle Conferenze episcopali (ma un discorso in parte analogo varrebbe anche per i tribunali metropolitani o diocesani d'appello) sarebbero sottratti alla disposizione dei relativi Vescovi⁷¹. L'impossibilità del riferimento alla potestà episcopale implicherebbe l'obbligato riferimento al potere del Papa. Scindere però la titolarità dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale dal contenuto e dalla qualità della giustizia resa dal tribunale introduce uno schermo formale poco pratico e, soprattutto, poco rispondente alla realtà delle situazioni. Ci pare inverosimile che la potestà primaziale e la potestà episcopale possano integrarsi e compendiarsi armonicamente nell'assetto dei tribunali ecclesiastici, senza introdurre una sorta di dissociazione tra l'esercizio del potere e la gestione del tribunale. Prima di cercare di ricostruire meglio la potestà giudiziaria dei tribunali locali di seconda istanza conviene precisare *tre passaggi concettuali pregiudiziali*: la consistenza del bene del processo, il rapporto tra diritto divino e diritto umano nell'ambito processuale e la centralizzazione normativa del sistema canonico.

3.1 La natura strumentale del bene del processo

La premessa fondamentale è la determinazione del *processo* quale *bene strumentale al servizio della comunione ecclesiale*. La disgiunzione senza separazione tra i beni della comunione e i beni strumentali permette di cogliere al contempo la singolarità e specificità del patrimonio divino e la continuità e armonia del piano di salvezza⁷². La valenza soprannaturale e trascendente dell'ordinamento canonico non disconosce o sminuisce dunque l'importanza dei valori umani storici e naturali. Il processo, diretta esplicazione del diritto di difesa e della logica del contraddittorio, è un istituto giuridico umano *ab*

⁷¹ Osservava Zenon Grocholewski: «Pro secunda instantia nulla ulterior prorogatio vel designatio necessaria apparet, quia in secundo gradus competens est semper illud tribunal quod forum est appellatōnis pro tribunali in quo causa in prima instantia definita est. Quid id interdum non bene intellectum videtur, animadvertere velim Episcopum dioecesanum non posse causas, pro quibus iure est competens, proprio Marte alii tribunali iure haud competenti legitime committere. Id facere valet solummodo – uti notavi – Signatura Apostolica» (*De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 48, 1992, p. 54) non manca però di rilevare l'abilitazione degli stessi Vescovi interessati: «Concorditer cum doctrina Concilii Vaticani II de potestate Episcoporum, non amplius Sancta Sedes erigit tribunalia interdioecesana, sed ipsi Episcopi interesse habentes: ipsi redigunt et subscribunt erectionis decretum (vi primatus Romani Pontificis, tamen excludi non potest ut Sancta Sedes auctoritate propria erigat tribunalia interdioecesana pro aliquibus Ecclesiae particularibus)» (*ibid.*, p. 52).

⁷² Cfr. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020², pp. 184-217.

origine assunto nella tutela dei diritti nella Chiesa⁷³. Il significativo apporto dello *ius canonicum* alla prassi giudiziaria universale dimostra la sintonia e convergenza dell'amministrazione della giustizia col messaggio cristiano⁷⁴. La pace e l'equità trovano d'altronde una base sicura e affidabile proprio nell'accertamento autoritativo della verità e nell'attribuzione del dovuto⁷⁵.

Una *concezione realista* della giuridicità canonica induce a considerare non l'astratta configurazione dell'ordine sociale ma la *concretezza e razionalità delle spettanze del popolo di Dio*⁷⁶. La *pluralità delle istanze* è un'esigenza derivata dalla stessa *funzionalità e attendibilità del processo*⁷⁷. La varietà e graduazione dei tribunali è allora il riscontro diretto dell'autonomia e indipendenza del giudice. La distribuzione territoriale degli organi giudiziari risponde poi all'economia ed efficacia della relativa verifica. Il discorso non dovrebbe partire allora dalla logica formale (l'ordine gerarchico) ma dalla *sostanzialità del bene* (i gradi dell'istanza). La richiesta e l'esame ulteriore richiedono un'obiettivo e ragionevole differenziazione della funzione giudiziaria⁷⁸. Nella dottrina canonica spesso, soprattutto in passato, si è enfatizzato l'assetto gerarchico della comunità cristiana quale elemento costitutivo della giurisdizione. Lo spostamento del ragionamento sul piano soggettivo e potestativo rischia di allontanare dalla percezione della razionalità del bene⁷⁹. Occorre ribadire quindi che nell'ambito processuale la gerarchia è iscritta nella strumentalità del giudizio non nella caratteristica dell'Istituzione⁸⁰.

⁷³ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., LUIS NAVARRO (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 267-270, 280-288.

⁷⁴ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in JAMES J. CONN, LUIGI SABBARESE (a cura di), «Iustitia in caritate». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2005, pp. 507-522.

⁷⁵ Cfr. ad es. SERGIO COTTA, *Dalla guerra alla pace. Un itinerario filosofico*, Rusconi, Milano, 1989, pp. 148-149.

⁷⁶ Per l'approccio giusrealista cfr. ad es. JAVIER HERVADA, *Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, EDUSC, Roma, 2013; CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto, con la collaborazione di P. Popović*, EDUSC, Roma, 2021.

⁷⁷ Il principio si è affermato storicamente e progressivamente. Nel processo romano classico solo a partire dalla *cognitio extra ordinem* si comincia a imporre l'idea di gradi dell'istanza e si sviluppa l'appello. Il sistema conosceva altri meccanismi non "impugnatori" per venire incontro all'errore. Anche negli attuali ordinamenti civili esistono ancora pronunce non appellabili.

⁷⁸ Nell'ambito secolare sovente la graduazione dei tribunali implica una diversità di composizione, preparazione e qualificazione.

⁷⁹ Cfr. ad es. l'impostazione del *De officio iudicis ordinarii* di FRANCISCUS SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, cit., pp. 213-246.

⁸⁰ Si può sostenere semmai che la peculiare configurazione della Chiesa ha favorito storicamente

3.2 *L'armonia tra diritto divino e diritto umano*

Alla radice dell'inquadramento dei tribunali territoriali di seconda istanza c'è l'interazione e la connessione tra il diritto divino e il diritto umano. La scontata riconduzione al piano soprannaturale della potestà primaziale ed episcopale rischia di introdurre partizioni o distinzioni troppo rigide e schematiche. L'origine della potestà giudiziaria così è frequentemente rapportata all'incidenza di uno dei due fattori o principi⁸¹. In quest'ottica il tribunale d'appello del Metropolita diviene un'espressione tipica dell'influenza del diritto ecclesiastico. Una disgiunzione o separazione della doverosità canonica in ragione della presunta fonte appare molto formale e astratta. Anche la storicità e contingenza del bene processuale è un elemento di sviluppo e affinamento del sistema. Orbene la bontà della molteplicità delle istanze è la causa efficiente della stessa gerarchia dei tribunali⁸². La varietà e pluralità di organi giudiziari permette di esercitare in maniera più piena e convincente il diritto di difesa⁸³. La ragione storico-positiva e quella, per così dire, deontologico-essenziale concorrono nella configurazione del modello processuale canonico⁸⁴. L'esperienza e la tradizione tra l'altro hanno un'influenza costitutiva e distintiva nella vita della Chiesa⁸⁵.

Una sorta di astrazione o estrapolazione del diritto divino appare indebita e fuorviante. Anche in questo caso occorre invece passare dal modello teori-

e può agevolare operativamente la realizzazione di un valido sistema giudiziario.

⁸¹ È indicativa la schematica presentazione di Eduardo F. Regatillo: «*Divisio*. a) *EX ORIGINE POTESTATIS: iuris divini* (Papa), *humani* (Metropolita)» (*Institutiones iuris canonici*, Vol. II, Sal Terrae, Santander, 1951, p. 229 [le evidenziazioni grafiche sono dell'originale]).

⁸² «L'esistenza di un'articolazione in diverse istanze proviene dalla configurazione propria del sistema processuale canonico, strutturato dinamicamente e progressivamente – accogliendo simili soluzioni presenti nell'ambito secolare – intorno ad un'istanza multiple, dimodoché la molteplicità delle istanze è uno dei principi costitutivi del processo canonico» (MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *La competenza dei tribunali periferici*, cit., pp. 452-453).

⁸³ «Los tribunales de la Iglesia están constituidos bajo el criterio de la multiplicidad de las instancias como un medio para paliar la humana falibilidad a la que están sometidas las decisiones jurisprudenciales. [...] Este modo de proceder no deja de ser una garantía procesal más en favor de la justicia» (CARMELO DE DIEGO-LORA, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico. Parte general*, EUNSA, Pamplona, 2003, p. 289).

⁸⁴ Lo *ius divinum* è sovente avulso e "ipostatizzato" dal contesto ecclesiale e presentato come un dato o una disposizione imperativa piuttosto che come una dimensione indicativa e direttiva della giustizia del popolo di Dio. Cfr. anche JUAN FORNÉS, *La doctrina canónica del siglo XX sobre el ius divinum*, in JUAN IGNACIO ARRIETA, COSTANTINO-M. FABRIS (a cura di), *Il "ius divinum" nella vita della Chiesa. XIII Congresso internazionale di diritto canonico, Palazzo Ducale – Isola di San Servolo, Venezia, 17-21 settembre 2008*, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 285-320.

⁸⁵ Nella Chiesa la tradizione vivente non è solo fonte di prestigio e rinomanza ma di identità e autenticità nel cammino della fede.

co predefinito alla *concretezza del meccanismo processuale*. La molteplicità dei gradi di giudizio e l'accessibilità dei tribunali, come rilevato, sono beni naturali assunti nel piano di salvezza. Il senso dell'ermeneutica canonica consiste perciò nel coniugare la razionalità processuale (diversità, indipendenza, qualificazione, composizione dell'organo superiore⁸⁶) con la peculiarità istituzionale e ordinamentale della comunità cristiana. Fede e ragione in pratica si integrano nella dinamica strutturale e regolamentare dell'accertamento giudiziario⁸⁷. L'irrinunciabilità del principio di autorità non contrasta ma rafforza la portata della logica veritativa⁸⁸.

3.3 La legalità processuale universale

Il terzo passaggio o tassello basilare del legame tra potestà primaziale ed episcopale concerne il *criterio di regolazione della realtà giudiziaria*. L'universalità e l'uniformità della legge e della prassi processuale determinano l'univocità ed esclusività dell'autorità preposta. Solo il supremo legislatore può disciplinare l'ambito processuale⁸⁹. La *centralizzazione normativa* indica appunto l'avocazione della potestà legislativa in materia processuale alla suprema autorità della Chiesa⁹⁰. La riserva autoritativa abbraccia l'aspetto giurisdizionale, strutturale, personale e procedimentale dell'ordine giudiziario⁹¹. Anche la generalizzazione della facoltà di dispensa del Vescovo diocesano della codificazione latina vigente trova un limite inesorabile nel campo penale e processuale⁹². L'accentramento legislativo non è peraltro assoluto, riservando alla legislazione particolare alcuni aspetti integrativi o circostanziali

⁸⁶ L'inderogabilità della collegialità del giudice ad es. è una delle attuali garanzie del giudizio d'appello matrimoniale (cfr. can. 1673 § 5).

⁸⁷ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in ANTONIO PORRAS (a cura di), *Fede e Ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, EDUSC, Roma, 2012, pp. 425-436.

⁸⁸ È ben nota la massima in linea con la tradizione giuridica cristiana *veritas non auctoritas facit legem*.

⁸⁹ Il Romano Pontefice è vincolato al diritto divino naturale e positivo. Cfr. anche CCE 1125; MASSIMO DEL POZZO, *L'estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale*, in *Ius Canonicum*, 56/111, 2016, pp. 195-227.

⁹⁰ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale*, cit., pp. 432-441.

⁹¹ Cfr. ROBERTO PERGHEM, *I tribunali ecclesiastici*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 54, 1997, p. 579.

⁹² Cfr. can. 87 CIC (il corrispondente canone orientale, can. 1538 CCEO, non menziona invece le leggi processuali e penali).

(regime delle spese, regolamenti dei tribunali, abilitazione dei patroni, ecc.)⁹³. La determinazione e strutturazione dei tribunali ad ogni modo rientra nella facoltà del Romano Pontefice. L'insopprimibile titolarità particolare della giurisdizione non comporta la capacità di autodeterminazione degli organi e uffici giudiziari. La legalità processuale designa la necessaria subordinazione alla legge universale e la doverosità del rispetto dell'ordine fissato. La razionalità e l'armonia del sistema ovviamente costituiscono il fondamento del principio⁹⁴.

Un paio di puntualizzazioni possono aiutare e focalizzare meglio la portata e il significato del concetto richiamato. La *legalità* non è solo una risorsa formale o esteriore di convergenza regolamentare, delinea anche un *criterio materiale o strutturale di conformità e concordanza istituzionale*. In questa linea l'*organizzazione dei tribunali* esplicita il *nesso tra l'ordine di giustizia e la struttura giudiziaria*⁹⁵. L'"incarnazione" della potestà giudiziaria richiede infatti un insieme di persone e attribuzione ben definite e compaginate⁹⁶. Il giusto positivo deve conformarsi dunque all'ordine naturale (*rationabilitas*) e soprannaturale (*communio hierarchica*) della comunità. La sostanzialità dei beni giuridici (compreso lo stesso processo) non disconosce ad ogni modo il valore delle norme e dell'osservanza delle prescrizioni⁹⁷. La generalità e sistematicità del servizio legislativo e amministrativo centrale diviene allora garanzia di esperienza, qualità e coerenza dell'apparato locale⁹⁸. La configurazione unitaria dei tipi di tribunali risponde proprio al *principio comunionale* nella ricerca del bene comune⁹⁹. L'*universalità della legalità processuale* non è in contrasto con la promozione dell'ordine episcopale. Nell'identità e missione del Vescovo c'è una congenita e primaria proiezione universale¹⁰⁰. Una

⁹³ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale*, cit., pp. 441-445.

⁹⁴ Il meccanismo delle istanze tra l'altro è una delle più sentite motivazioni logiche della centralizzazione normativa, cfr. *supra* nt. 68.

⁹⁵ Cfr. SANTIAGO PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 217.

⁹⁶ «Los tribunales, así entendidos, como todos los organos publicos, más que realidades jurídicas personificadas son construcciones conceptuales jurídicas ideadas para explicar la fusión de dos elementos que concurren en ellas: el oficio o conjunto de los cometidos concretos que corresponde realizar al órgano como tal y el funcionario o la persona que constituye el sustrato humano del oficio» (SANTIAGO PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, cit., p. 219).

⁹⁷ Il fine della ricerca della giustizia non giustifica normalmente l'abuso dei mezzi giuridici.

⁹⁸ Circa i requisiti dell'arte di legiferare e del buon governo cfr. EDUARDO BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, pp. 13-36.

⁹⁹ Un'organizzazione disparata accentuerebbe le differenze e le disuguaglianze nell'uso dei mezzi e delle risorse. Il modello ecclesiale non mira a sviluppare un policentrismo autonomistico ma una molteplicità convergente.

¹⁰⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, n. 8 (*Mistero e ministero*

visione dialettica e antagonistica tra universalità e particolarità è perciò equivoca ed erronea¹⁰¹. Il ruolo primaziale guida e supporta il corpo episcopale¹⁰². L'universalità ecclesiale può essere intesa allora in senso plurale e condiviso¹⁰³. L'accentramento direttivo conduce non a caso a un decentramento organico e funzionale. La previsione dei tribunali d'appello periferici d'altronde è una patente manifestazione della capillarità e diffusione della possibilità della revisione delle decisioni giudiziarie.

4. L'attualità della questione a seguito della riforma processuale matrimoniale

L'esercizio della potestà giudiziaria ha conosciuto una certa riconformazione e trasformazione a seguito della riforma processuale matrimoniale¹⁰⁴. La novella codiciale infatti ha inciso, oltre che sugli aspetti procedurali, in maniera considerevole sul profilo strutturale e organizzativo della giustizia ecclesiastica. Basti pensare all'incremento del numero dei tribunali registrato in Italia e in altri paesi¹⁰⁵. Per quanto l'aspetto più influente e rilevante, almeno quantitativamente, sia stata la soppressione dell'obbligatorietà della doppia sentenza conforme per il raggiungimento dello stato libero e l'intervento legislativo non si riferisce specificamente alla giurisdizione in appello, ha conseguenze importanti anche sui tribunali di seconda istanza¹⁰⁶. Il riordino dei tribunali è volto a favorire soprattutto la prossimità e la responsabilità locale.

del Vescovo: Carattere collegiale del ministero episcopale), n. 9 (*Indole missionaria e unitarietà del ministero episcopale*); CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Dir. Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, nn. 9-12 (*Il Collegio dei Dodici e il Collegio dei Vescovi*).

¹⁰¹ Ogni contrapposizione contrasta con la "mutua interiorità" costitutiva della comunione ecclesiale, cfr. *supra* nt. 9.

¹⁰² Cfr. LG 22; can. 330.

¹⁰³ Ci sembra molto felice l'espressione «universalitas participata et pluralis Ecclesiae» contenuta in FRANCESCO, m. p. *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022.

¹⁰⁴ Cfr. FRANCESCO, m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015 [= MIDI]; Id., m. p. *Mitis et Misericors Iesus*, 15 agosto 2015.

¹⁰⁵ Per il dato italiano cfr. CALOGERA LILIANA GAGLIANO, *L'organizzazione giudiziaria nella Chiesa*, cit., pp. 387-413 (*Schede in Appendice*, dai 18 tribunali ecclesiastici regionali originari di prima istanza si è passati ai 46 tribunali attuali [destinati presumibilmente ad aumentare ancora]); MANUEL GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11, 2016, pp. 1-94.

¹⁰⁶ Può essere indicativa la motivazione del decreto di soppressione del Tribunale di appello del Vicariato di Roma (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Decr. 6 giugno 2019*, Prot. N. 4461/19 SAT).

Fermo restando la progressività ed evoluzione dell'intervento normativo, in parte ancora in atto¹⁰⁷, l'assetto del MIDI non ha comportato ancora una correzione o modifica della disciplina generale¹⁰⁸. Nell'attuazione del disposto inoltre il realismo e il pragmatismo hanno consigliato una certa variabilità e flessibilità operativa. L'aspirazione della costituzione di tribunali diocesani per le cause di nullità del matrimonio non esclude altre possibilità e soluzioni.

Il MIDI contiene un forte chiamata alla libertà e responsabilità dispositiva dei Vescovi diocesani per ripristinare la vicinanza tra il giudice e i fedeli. I *Criteri fondamentali* esplicitano le principali direttrici della riforma, tra essi si richiama «*Il compito proprio delle Conferenze Episcopali [...], che devono essere soprattutto spinte dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta conversione, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare*»¹⁰⁹. Il coinvolgimento personale del Vescovo, anche a prescindere dalla specifica ed esclusiva competenza nel *processus brevior*, riceve un'espressa e generale sollecitazione: «Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale»¹¹⁰. Al diffuso esercizio vicario della funzione giudiziaria si associa pertanto quello pastorale ed esemplare personale¹¹¹. Il ruolo principale del titolare proprio della giurisdizione resta ovviamente quello dispositivo, gestionale e direttivo degli organi specificamente preposti (tribunali). Riguardo all'appello, il MIDI, da un canto, richiama la sinodalità tradizionale del ricorso alla Sede Metropolitana¹¹², dall'altro, sottolinea l'utilità della conservazione della facoltà d'impugnazione al Tribunale ordinario della Sede Apostolica¹¹³. In riferimento alla

¹⁰⁷ Il processo di revisione non può ritenersi ancora concluso e ultimato, al di là di ulteriori interventi di adeguazione e precisazione, cfr. anche FRANCESCO, *m. p. con la quale istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia*, 17 novembre 2021.

¹⁰⁸ A rigore persiste un regime dissociato tra la normativa relativa alle cause di nullità matrimoniale e quella generale per le restanti cause. Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in L. MUSSO, C. FUSCO (a cura di), *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 65-67.

¹⁰⁹ VI Criterio fondamentale, Proemio MIDI.

¹¹⁰ III Criterio fondamentale, Proemio MIDI (Lo stesso Vescovo è giudice).

¹¹¹ La pastoraltà retamente intesa non implica una minor giuridicità, cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990.

¹¹² Cfr. V Criterio fondamentale, Proemio MIDI (L'appello alla Sede Metropolitana). La riforma non ha mutato quanto già disposto dal can. 1438, n. 1.

¹¹³ Cfr. VII Criterio fondamentale, Proemio MIDI (L'appello alla Sede Apostolica). Anche in questo caso persiste quanto previsto dai cann. 1443-1444 con il meccanismo della prelazione e della

strutturazione della seconda istanza il testo sembra ribadire più che innovare il dettato legislativo. La spinta principale concerne invece l'orientamento relativo al tribunale di primo grado¹¹⁴. L'articolazione dei tribunali tuttavia non può mai essere dissociata o separata. Il ripensamento della logica di amministrazione della giustizia matrimoniale concerne dunque il servizio giudiziario nel suo complesso.

La considerazione esposta è avallata dagli sviluppi interpretativi e regolativi del nuovo dettato codiciale. La *mens* del Supremo Legislatore ha chiarito non solo la piena libertà di recesso dal tribunale interdiocesano del singolo Vescovo ma la diversa facoltà di costituzione di nuovi tribunali interdiocesani infraprovinciali o ultraprovinciali¹¹⁵. La licenza riguarderebbe solo il tribunale comune tra le circoscrizioni ecclesiastiche di diverse province ecclesiastiche. La puntualizzazione implica un possibile correttivo alla disciplina codiciale¹¹⁶. Il Pontefice ha poi esplicitato nuovamente le prerogative fornite dalla normativa¹¹⁷. Anche il Tavolo di lavoro per l'Italia ha cercato di risolvere dubbi e incertezze relative al regime dei tribunali¹¹⁸. Il varo del MIDI ha comportato dunque una facilitazione delle intese tra Vescovi con l'attenuazione dell'intervento centrale¹¹⁹. La vicinanza e l'accessibilità dei tribunali ecclesiastici vengono demandate principalmente alle scelte dei diretti responsabili. Anche

prevenzione (cfr. cann. 1632 § 2 e 1417 § 2).

¹¹⁴ «Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro vicinior tribunale diocesano o interdiocesano» (can. 1673 § 2). Cfr. anche GIANLUCA BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di papa Francesco*, Edizioni Grafiser – Troina, Catania 2017, pp. 137-164.

¹¹⁵ «2. I vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropoli di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza» (*Mens del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali* esplicitata dal Decano della Rota Romana il 4 novembre 2015 e pubblicata in *L'Osservatore Romano*, 8 novembre 2015, p. 8).

¹¹⁶ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 56, 2016, pp. 405-448.

¹¹⁷ Cfr. FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016, in *Quaderni dello Studio rotale*, 9, 2016, pp. 49-52 (nella pubblicazione si inserisce la parte a braccio non riportata nel sito).

¹¹⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, SEGRETERIA GENERALE, *Testo del "Tavolo di Lavoro"*, 20 luglio 2016, in *Notiziario CEI (= Tavolo di Lavoro CEI)*.

¹¹⁹ Cfr. CALOGERA LILIANA GAGLIANO, *Probante Sede Apostolica: aspetti potestativi del sistema giudiziario con particolare riferimento ai tribunali ecclesiastici italiani*, in LETIZIA BIANCHI, GABRIELA EISENRING, BENEDICT N. EJEH, ANDREA STABELLINI (a cura di), *Fides et jus. Scritti in onore di Arturo Cattaneo*, Cantagalli, Siena, 2013, pp. 239-253. L'A., pur sottolineando l'importanza del ruolo della Segnatura, differenzia comunque la disciplina tra prima e seconda istanza.

la potestà giudiziaria in seconda istanza sembra aver ricevuto uno snellimento e una flessibilizzazione operativa.

La *trasformazione dell'assetto dei tribunali di seconda istanza* comunque è stata influenzata anche da alcuni *cambiamenti nella pratica amministrativa*. La moltiplicazione e maggior diffusione dei tribunali locali ha determinato l'esigenza di facilitare pure il ricorso all'istanza superiore. Il collegamento tra primo e secondo grado è divenuto più stretto e penetrante. Un fenomeno nuovo e finora inconsueto è stato la previsione del tribunale dell'appello all'interno della stessa circoscrizione ecclesiastica interessata¹²⁰. L'approvazione dell'"appello interno", prima esclusivo solo dei tribunali dei religiosi, del Tribunale della Rota Romana (c.d. *appositio manuum*) e del Vicariato di Roma¹²¹, costituisce un'innovazione o modifica strutturale destinata probabilmente a incrementarsi¹²². Anche lo "scambio o incrocio degli appelli" tra tribunali vicini, non del tutto rassicurante, si è ultimamente allargato e sviluppato. Seri dubbi concernono la vigenza e la consistenza del controllo centrale per il ricorso al tribunale viciniore. L'ipotesi chiaramente ha riflessi anche sul regime della seconda istanza. Alcune delle precedenti cautele o garanzie formali cedono il posto ad una maggior efficienza e solerzia nell'amministrazione della giustizia.

5. La giustificazione sostanziale dell'assetto dei tribunali d'appello

L'accresciuta autonomia e pianificazione locale invita a chiedersi quanto l'invocazione della potestà primaziale risponda all'effettività della situazione e alla spiegazione della razionalità processuale. L'iniziativa dei singoli Vescovi e le soluzioni endogene hanno conosciuto un deciso consolidamento e rafforzamento. Anche l'eventuale condivisione giudiziaria episcopale ha ricevuto una notevole agevolazione e semplificazione. Pur tenendo conto delle indicazioni normative evidenziate, la recente legislazione curiale non ha alterato troppo le spettanze e attribuzioni della Segnatura Apostolica. Il Supremo Tribunale conserva il compito di «[...] 5. concedere l'approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l'approvazione dell'erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazio-

¹²⁰ Il tribunale *a quo* e il tribunale *ad quod* rientrano nella stessa giurisdizione territoriale (diocesana, in genere metropolitana).

¹²¹ Cfr. can. 1438, n. 3° e GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, art. 40 § 1.

¹²² Cfr. CALOGERA LILIANA GAGLIANO, *L'organizzazione giudiziaria nella Chiesa*, cit., pp. 316-319 (*Tribunali di appello "interno": un fenomeno del Mitis Iudex?*).

nali e, se necessario, anche sovranazionali»¹²³. La Costituzione apostolica e il relativo *motu proprio* di adeguamento della *Lex propria* hanno eliminato l'incentivo alla promozione dei tribunali costituiti dai Vescovi di più diocesi, hanno conservato però l'*approbatio*¹²⁴. Si coglie peraltro la differenziazione tra il regime del tribunale d'appello (necessario) e le evenienze degli altri tribunali («se riservata alla Santa Sede»)¹²⁵.

Il *duplex ordo* costituzionale (universale-particolare) non ammette una rettificazione o revisione sostanziale. Tra il livello primaziale ed episcopale non esiste un terzo genere intermedio¹²⁶. La crescente presa di coscienza della *capacità episcopale* tuttavia permette di comprendere meglio la logica e la distribuzione dei tribunali di seconda istanza. La dinamica partecipativa e condivisa dell'universalità può illuminare anche circa la costituzione e il regime di tali tribunali¹²⁷. La supervisione e il controllo istituzionale centrale non contrastano con l'iniziativa e il concorso particolare. Anche l'esercizio coordinato o congiunto della funzione giudiziaria (nella tipologia dei tribunali interdiocesani d'appello) esprime una forma di scelta e convergenza istituzionale. L'essenza del problema non è tanto potestativa quanto legale. Il bene comune non è costituito dal monopolio e dall'accentramento del potere ma dall'armonia e apertura del sistema di tutela dei diritti. La razionalità del bene processuale induce a compaginare la molteplicità delle istanze e dell'esame delle cause con la prossimità degli organi giudiziari. L'ordine gerarchico funge solo da criterio di ripartizione del livello della giurisdizione. Nei sistemi statuali alla superiorità gerarchica corrisponde normalmente una maggior esperienza, qualificazione o composizione dell'organo decisorio, nell'ordinamento canonico non si prevedono, almeno formalmente e curricularmente diversi criteri selettivi nei giudici d'appello. La previsione del tribunale locale d'appello rientra nelle attribuzioni dello titolare proprio della potestà giudiziaria particolare anche se è mediata dall'intervento dichiarativo o abilitativo della Sede Apostolica.

¹²³ Art. 198 PE. L'art. 124, n. 4° PB prevedeva tra le attribuzioni: «concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del Tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di Tribunali interdiocesani».

¹²⁴ Cfr. FRANCESCO, m. p. *Munus Tribunalis* (con la quale viene modificata la *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* del 21 giugno 2008), 28 febbraio 2024, art. 6.

¹²⁵ La qualificazione dell'atto denota un provvedimento abilitativo di natura costitutiva o deliberativa. Cfr. anche FRANCESCO, m. p. *Magnum Principium* (con la quale viene modificato il can. 838 del CIC), 3 settembre 2017; ID., m. p. *Competentias quasdam decernere*, cit.

¹²⁶ «L'attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali e in maniera corrispondente ed adeguata alle Strutture gerarchiche orientali, si muove nell'intento di valorizzarle nelle loro potenzialità, senza che esse fungano da interposizione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio» (PE n. 9).

¹²⁷ Cfr. *supra* nt. 103.

La solidarietà e la collaborazione interepiscopale comporta l'onere di predisposizione e dotazione di tribunali al servizio delle circoscrizioni vicine. La *sollicitudo omnium Ecclesiarum* offre un principio sufficiente di gestione e strutturazione dei tribunali territoriali di seconda istanza. Non è ancora chiara invece la natura dell'assorbimento del giudizio di primo e di secondo grado nella stessa circoscrizione ecclesiastica (ovviamente con ministri diversi). In tali ipotesi (ancora abbastanza rare), l'autodeterminazione locale e la funzionalità processuale sembrano prevalere sulla prassi e concezione tradizionale della separazione geografica e istituzionale delle istanze. L'approvazione della Segnatura Apostolica ad ogni modo preserva il principio dell'eteronomia dispositiva (legislativa o amministrativa)¹²⁸.

Nella revisione della codificazione vigente, a fronte dell'accoglimento favorevole dell'esperienza dei tribunali regionali, con l'introduzione dei tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza, emerse la questione del fondamento giuridico della nuova attribuzione¹²⁹. L'interrogativo concerneva soprattutto la titolarità attribuita alle Conferenze episcopali in ordine all'erezione facoltativa o obbligatoria dei tribunali interdiocesani territoriali d'appello. L'originaria norma tra l'altro non prevedeva neppure il *probante Sede Apostolica*¹³⁰. La perentoria giustificazione fornita fu il richiamo alla *voluntas Legislatoris* («iure Codicis qui a S. Pontifice promulgabitur»). Il Supremo legislatore in pratica abilitava espressamente gli organismi episcopali a provvedere alla necessaria dotazione giudiziaria periferica. La soluzione prescelta demandava a un coordinamento territoriale più ampio la convergenza tra le diverse circoscrizioni interessate¹³¹. L'orientamento dei consultori conferma che la semplice scelta legislativa era ritenuta sufficiente per autorizzare le Conferenze episcopali alla costituzione dei tribunali. I tribunali interdiocesani di seconda

¹²⁸ Nell'appello interno appare più difficile sostenere una dissociazione potestativa tra le due istanze.

¹²⁹ «— Aliquis petit quo iure Episcoporum Conferentiae tribunal 2ae instantiae constituere possit, eo magis quod in canone nulla fit mentio approbationis S. Sedis.

Consultores respondent Conferentias id facere posse iure Codicis, qui a Summo Pontifice promulgabitur» (*Communicationes*, 10, 1978, p. 243).

¹³⁰ «§ 1. Si quod tribunal primae instantiae unicum inter plures dioeceses, ad normam can. 22, constitutum sit, Conferentia Episcopalis debet tribunal secundae instantiae constituere, nisi illae dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae et Conferentia ad appellationes tribunal metropolitanum designet» (can. 40 [novus]). Nei lavori redazionali fu subito espunta l'ultima parte del canone: «— Suggestum est expurgantur ex § 1 ultima verba “Conferentia ad appellationes tribunal metropolitanum designet”, quia si illae dioecesis sunt omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae, designatio tribunalis appellationis iam habetur vi can. 39, § 1. Propositio omnibus placet» (*ibid.*, pp. 242-243).

¹³¹ L'accordo o l'intesa tra i rispettivi Vescovi venivano mediati dall'organismo episcopale nazionale.

istanza rientravano nell'abilitazione organizzativa dei consessi dei Vescovi¹³². La decisione finale, com'è noto, introdusse pure la supervisione centrale. La supervisione centrale nella *mens* dei revisori non sembrava costituire un requisito essenziale per l'attribuzione delle Conferenze episcopali¹³³. L'attuale regime pare aver superato il coinvolgimento dell'intero consesso episcopale e riservato l'iniziativa dell'erezione solo ai Vescovi interessati¹³⁴. L'altra questione che emerse nei lavori codificatori concerne l'istituzione di tribunali locali di terza istanza¹³⁵. Benché prevalse la linea della conservazione dello *status quo* per preservare l'armonia e l'indirizzo della giurisprudenza da parte della Rota romana, le obiezioni non ebbero una portata concettuale o di principio ordinamentale¹³⁶. Anche la costituzione di ulteriori tribunali periferici fu ritenuta inopportuna ma non illogica o istituzionalmente contraddittoria. In quella sede non fu mai rivendicata una sorta di riserva primaziale della giurisdizione impugnatoria.

L'inquadramento dei tribunali territoriali di seconda istanza interessa la *configurazione stessa della funzione giudiziaria*. L'univocità del soggetto titolare del giudizio di appello (Romano Pontefice) demanda all'ufficio primaziale la concorrente strutturazione delle due modalità di accesso al nuovo

¹³² La soluzione prescelta mirava a favorire la rispondenza logistica e l'armonia e funzionalità territoriale.

¹³³ Nei lavori codificatori non sembra sia stata esplicitamente affrontata la natura (ricognitiva o costitutiva) dell'approvazione della Sede Apostolica. Nei lavori redazionali a proposito delle competenze della Segnatura Apostolica un consultore rilevò: «Quaedam confusio datur inter erectionem et constitutionem. Si Conferentiis spectat constitutionem tribunalium, quomodo ipsa erigit Signatura Apostolica? (Tertius Pater).

R. *Animadversio aliquod fundamentum habet. Signatura Apostolica per se non erigit tribunalia, neque in casu can. 1375; tantum approbat erectionem seu constitutionem. Ut res clarius pateat, canon ita corrigitur: [...]*» (*Communicationes*, 16, 1984, pp. 59-60).

Nella prima interpretazione del disposto l'intervento della Segnatura veniva ricondotto piuttosto a ragioni di ordine e unità (cfr. FELICIANO GIL DE LAS HERAS, *Organización judicial de la Iglesia en el nuevo Código*, cit., p. 139).

¹³⁴ «Si intende abrogato il can. 1439, § 1 circa la competenza della Conferenza Episcopale in tema di tribunali di seconda istanza» (*Tavolo di Lavoro CEI*). Il senso e l'autorevolezza del Tavolo di Lavoro non sembrano ridurre il valore delle conclusioni solo alla situazione italiana.

¹³⁵ Il tema acquistava maggior rilevanza in costanza del regime della doppia decisione conforme. Si sofferma un po' polemicamente sulla questione MANUEL CALVO TOJO, *Reforma del proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1999, pp. 273-285.

¹³⁶ «— Nonnulli proposuerunt ut admittatur constitutio tribunalis 3ae instantiae in singulis regionibus, salvo iure adeundi tribunal S. R. Rotae.

Consultoribus propositio non placet, quia hoc modo evacuetur tribunal Apostolicum, per quod asseritur bonum non parvi momenti scilicet uniformitatis iurisprudentiae pro tota Ecclesia. Ceterum huiusmodi propositio superat facultates Coetus aliquid in hac materia decernendi» (*Communicationes*, 10, 1978, p. 343).

esame¹³⁷. L'accentramento o il decentramento sarebbero unificati nel principio organizzativo. I tribunali locali risulterebbero quindi "inadeguatamente distinti" dai tribunali apostolici. La dualità si risolve in un doppio canale di accesso allo stesso giudice d'appello. Al di là della poca rispondenza del modello teorico delineato alla realtà dei fatti, l'assorbimento ultimo soggettivo introduce una possibile antinomia nell'assetto gerarchico¹³⁸. L'esclusione della capacità di previsione della seconda istanza comporta inoltre una specie di dimezzamento del giudice naturale particolare. Il doppio grado di giudizio, derivazione diretta del diritto di difesa, verrebbe di fatto sottratto alla giurisdizione episcopale. L'unificazione e razionalizzazione del sistema non ci pare conduca *suapte natura* a uno svuotamento o debilitazione della predisposizione locale.

Per quanto il discorso riguardi l'ordinata dotazione dei mezzi giuridici e non il contenuto delle decisioni, ci pare che anche in questo contesto possa prevalere un criterio autoritativo rispetto a quello potestativo¹³⁹. Non bisogna ricercare tanto la *potestas* quanto l'*auctoritas* e l'effettiva solerzia dei responsabili. Attribuire la titolarità dell'organo giudiziario territoriale al Romano Pontefice può apparire fittizio quando esprime piuttosto la cura e la preoccupazione episcopale particolare. L'impostazione statica gerarchica rischia di semplificare e banalizzare i presupposti razionali della giustizia ecclesiale. La dinamica della gerarchia oggettiva (funzionale) è più appagante della gerarchia soggettiva (potestativa). La distinzione tra autorità e gestione, da un canto, e potestà e supervisione, dall'altro, permette forse di inquadrare più correttamente i termini della fattispecie. L'estensione e la miglior comprensione della capacità episcopale legittima forse una riconsiderazione delle relazioni e interazioni interepiscopali. Ove non si ritenesse sufficiente la maturazione teologico-canonica dell'episcopato raggiunta, la dottrina della *participatio a iure* può fornire il necessario supporto potestativo senza esautorare indebitamente il pastore o i pastori preposti¹⁴⁰. Ricorrendo a un'immagine, la "paternità" del tribunale segue dunque la logica della gestazione assistita e non

¹³⁷ Secondo questo schema concettuale si tratterebbe di un unico soggetto con due forme di esercizio del potere giudiziario. Un problema analogo concerne ad es. la determinazione circa l'unitarietà o dualità della suprema autorità della Chiesa, cfr. EDUARDO MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, EUNSA, Pamplona, 2013, pp. 292-296, ove la dottrina maggioritaria si orienta per la duplicità dei soggetti.

¹³⁸ Una dissociazione organica nello stesso soggetto disponente ingenera una possibile scissione o contrasto direttivo e gestionale e una sorta di "concorrenza" tra i diversi tribunali.

¹³⁹ Cfr. JORGE CASTRO TRAPOTE, *La Iglesia "es" communio fidelium y "tiene" communio hierarchica: fundamentación y consecuencias desde un enfoque constitucional canónico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17, 2023, pp. 15-19.

¹⁴⁰ Circa la figura della *participatio a iure*, cfr. JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 306-308.

l'infelice evenienza dell'affido o dell'adozione. La diversa prospettiva non significa ovviamente rinunciare alla necessità della valutazione e del coordinamento centrale¹⁴¹. La fonte legale universale ingenera anche una congruenza ordinamentale di verifica e attitudine.

L'impostazione adombrata non cambia i presupposti e gli sviluppi della disciplina vigente, evita però di attribuire un'indebita valenza ecclesiologica ad un ragionevole principio legale¹⁴². L'argomento disciplinare, storico e concettuale sembrano convergere nel rapportare l'assetto della seconda istanza alla razionalità dispositiva. Un'attribuzione potestativa autonoma (soprattutto in capo alle Conferenze episcopali come una sorta di autorità indipendente) risulta impropria, pare giustificata invece un'adeguata e più ampia considerazione del concorso episcopale.

6. La diretta responsabilità dell'ufficio capitale locale

L'eguale strutturazione del tribunale di secondo grado territoriale riguarda anche il *ruolo del Moderatore*¹⁴³. In merito all'esercizio dell'autorità il can. 1439 § 3 precisa: «Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza di cui ai § § 1 e 2, la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato hanno tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale». La DC, dal canto suo, unifica le prescrizioni relative ai tribunali interdiocesani tanto di prima che di seconda istanza¹⁴⁴. Le ipotesi direttive sono rappresentate pertanto: 1)

¹⁴¹ Per il fenomeno dell'abusività liturgica, ad esempio, la nuova prospettiva legale (la diversa formulazione dell'art. 66 PB e 96 PE) ha cambiato l'atteggiamento ma non la sostanza dell'impegno, cfr. MASSIMO DEL POZZO, *La prospettiva di 'Praedicate Evangelium' relativa agli abusi liturgici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), 10, 2023, pp. 51-78; Id., *Gli abusi liturgici: natura, storia e rimedi. Saggi per la fondazione giusliturgica del problema*, EDUSC, Roma, 2024, pp. 164-174. Una considerazione analoga si potrebbe svolgere anche per la gestione e supervisione dell'attività giudiziaria locale.

¹⁴² La formulazione perentoria di un principio generale secondo cui nessun Vescovo può giudicare le cause di un altro Vescovo richiede probabilmente un chiarimento e un ridimensionamento. L'assenza di un dibattito critico è riconosciuta anche da Calogera Liliana Gagliano: «Il tema, in realtà, non è stato oggetto di trattazione in dottrina, solo un autore [si riferisce a Llobell] – almeno a nostra conoscenza e al quale si rinvierà ripetutamente – ha dedicato qualche studio più sistematico all'argomento, per il resto si rinviengono solo cenni sparsi qua e là: l'assunto appena formulato è stato accettato in virtù dei principi ecclesiologici che giustificano tale asserzione e per la considerazione riconosciuta al detto autore» (*L'organizzazione giudiziaria nella Chiesa*, cit., p. 292). L'accettazione si ispira all'argomento di autorità più che alla ricostruzione razionale.

¹⁴³ Cfr. can. 1441.

¹⁴⁴ «I Vescovi, quanto al tribunale di cui all'art. 23, e la Conferenza episcopale, quanto ai tribunali di cui all'art. 25, nn. 3-4, o il Vescovo da loro designato, godono di tutti i poteri che spettano al Vescovo diocesano nei confronti del suo tribunale (cf. cann. 1423, § 1; 1439, § 3)» (art. 26 DC). L'accorpamento

dal *coetus Episcoporum* (il gruppo di Vescovi coinvolti), 2) dalla Conferenza episcopale o 3) dal Vescovo designato da uno dei due consessi. Il governo del tribunale può essere dunque congiunto o per investitura rappresentativa. La modalità più consueta è l'individuazione di un unico soggetto (frequentemente il Vescovo della sede del tribunale). L'eventuale presidenza unitaria non esclude però il concorso degli altri nella nomina dei ministri del tribunale¹⁴⁵. Tutti i Vescovi interessati partecipano dunque dell'organizzazione del tribunale e sono informati dell'andamento dell'organo comune. In questa sede non interessa addentrarsi nel tipo di moderazione (collegiale o personale) ma esplorare *il titolo e i contenuti della gestione giudiziaria*. Al riguardo, le attribuzioni della guida autoritativa sono analoghe a quelle del tribunale diocesano. Abbiamo considerato finora l'evenienza più complessa e innovativa (cfr. can. 1439) ma lo stesso principio vale anche per il modello più tradizionale e consolidato (cfr. can. 1438). Per i tribunali diocesani d'appello (metropolitano o suffraganeo) non si riporta alcuna precisazione. La configurazione del potere del Vescovo Moderatore appare scontata. Non si registrano sottrazioni o limitazioni di competenze. Non sembra dunque che la diversa ricostruzione del fondamento o impostazione deontologica della seconda istanza locale dia luogo a cambiamenti o alterazioni della logica di funzionamento del tribunale.

Per quanto concerne la funzione direttiva del tribunale, il ruolo più importante e delicato è la scelta dei ministri del tribunale (vicario giudiziale, vicari giudiziali aggiunti, giudici, promotore di giustizia, difensore del vincolo, notai e altri addetti). Tale incombenza, come riferito è condivisa con quanti partecipano alla gestione del tribunale¹⁴⁶. La selezione del personale comporta anche l'onere della formazione e dell'aggiornamento¹⁴⁷. Compete al Moderatore del tribunale la verifica delle condizioni di abilitazione dei patroni e la vigilanza sul retto svolgimento delle mansioni giudiziarie (compresa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari¹⁴⁸), i provvedimenti generali o particolari relativi alla composizione dell'organo decisorio (ampliamento del collegio, alterazione

delle fattispecie è interessante perché suppone un'omogeneità dei casi.

¹⁴⁵ «§ 1. I ministri del tribunale diocesano sono nominati dal Vescovo diocesano; quelli del tribunale interdiocesano, se non è espressamente stabilito altrimenti, dai Vescovi di cui all'art. 23, § 1, o dalla Conferenza episcopale. § 2. Però in caso urgente, i componenti del tribunale interdiocesano, possono essere nominati dal Vescovo Moderatore, fino a quando i Vescovi o la Conferenza non abbiano provveduto» (art. 34 DC).

¹⁴⁶ Cfr. *supra* nt. 145.

¹⁴⁷ Cfr. anche art. 8 RP MIDI. La sensibilità e lo zelo per la giustizia implicano di investire tempo e risorse nella formazione dei ministri del tribunale.

¹⁴⁸ Cfr. GRAZIANO MIOLI, *Qualche riflessione sulle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati e sulle autorità competenti ad irrogarle*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 20, 2010, pp. 189-208.

del turno, avocazioni, ecc.¹⁴⁹), la ricusazione del vicario giudiziale¹⁵⁰, il permesso per la raccolta delle prove da parte di un altro giudice e l'informazione circa l'esercizio *extra territorium* dei propri giudici¹⁵¹. La decisione relativa a onorari e spese dei giudizi è parimenti rimessa alla determinazione dell'ufficio capitale locale¹⁵². Un altro rilevante ambito d'intervento del soggetto preposto concerne l'esecuzione delle decisioni¹⁵³. Il *Moderator* ha dunque una non trascurabile funzione selettiva, abilitativa, disciplinare, regolamentare ed esecutiva in ordine allo svolgimento delle attività del tribunale. A prescindere dall'effettività del carico giudiziario e delle incombenze istruttorie, la costituzione del tribunale di seconda istanza non comporta comunque una limitazione degli oneri e delle facoltà di gestione¹⁵⁴.

La responsabilità dell'autorità ecclesiastica non si riferisce solo alla predisposizione e funzionalità del servizio giudiziario, riguarda anche l'andamento e la qualità della giustizia del tribunale. Il ripetuto richiamo pontificio alla consapevolezza e accortezza del titolare proprio in ordine all'esercizio vicario della *iurisdictio* trova un riscontro anche in riferimento al secondo grado di giudizio¹⁵⁵. Il Metropolita o il Vescovo, il *coetus Episcoporum* o l'Ordinario designato devono sovrintendere e assicurare la correttezza dell'amministrazione della giustizia. Il rispetto dell'indipendenza dei giudici e degli altri ministri non comporta il distacco o l'indifferenza riguardo al contenuto delle decisioni rese e l'insindacabilità dei relativi comportamenti. La preclusione di ingerenze o interferenze nel corso dell'azione non impedisce la critica esterna e il controllo successivo. Una preoccupazione solo formale e per così dire "manageriale" snatura il senso e il significato dell'autorità¹⁵⁶. La garanzia offerta dai tribunali di seconda istanza d'altronde sta proprio nella revisione

¹⁴⁹ Cfr. cann. 1420 § 2, 1425 §§ 2 e 4, 1673 § 4.

¹⁵⁰ Cfr. can. 1449 § 2.

¹⁵¹ Cfr. can. 1469.

¹⁵² Cfr. can. 1649.

¹⁵³ Cfr. GRZEGORZ ERLEBACH, *Esecutività della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale. Per una verifica dell'esistenza dell'istituto*, in AA.VV., *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 231-264. In questo contesto spicca l'esame e la discrezionalità rimesse all'esecutore.

¹⁵⁴ L'unico vincolo concerne l'inderogabilità della collegialità legalmente prevista.

¹⁵⁵ «I sacri Pastori non possono pensare che l'operato dei loro tribunali sia una questione meramente "tecnica" della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr CIC, cann. 391, 1419, 1423 § 1)» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, n. 4). L'indicazione è ripresa nel *III Criterio fondamentale*, *Proemio* MIDI e in tutta l'impostazione della riforma matrimoniale-processuale.

¹⁵⁶ Cfr. JORGE CASTRO TRAPOTE, *La Iglesia "es" communio fidelium y "tiene" communio hierarchica*, cit., pp. 21-27.

ed emendamento della precedente decisione. L'intervento, l'indirizzo, e l'eventuale correzione da parte dell'ufficio capitale, specie a fronte di fondate rimozioni o riserve, è una sentita misura di cura e attenzione pastorale¹⁵⁷. La diretta responsabilità episcopale concerne dunque *in primis* il contenuto e la sostanza dell'esercizio dell'organo vicario.

Al di là del chiaro orientamento assunto dal MIDI in merito alla giustizia matrimoniale, la continuità e persistenza di molte strutture interdiocesane induce a interrogarsi sui contenuti e sulle incombenze direttive e tutorie su tali tribunali. I poteri dei Vescovi coinvolti non riguardano soltanto gli aspetti formali e organizzativi ma anche la consistenza e i contenuti dell'attività giudiziaria¹⁵⁸. Il concorso non si limita all'apporto personale, materiale o economico fornito, implica un coinvolgimento pieno e motivato nel *modus operandi* del tribunale comune¹⁵⁹. La praticità e rapidità della designazione di un Vescovo Moderatore non esonera il restante *coetus* dall'interesse e dalla cura. L'eventuale azione o sollecitazione non ha un carattere meramente ausiliario e suppletivo¹⁶⁰. L'adesione e partecipazione al tribunale congiunto da parte dei diversi Ordinari, a prescindere dalle ulteriori concrete attribuzioni, è sempre attiva, consapevole e impegnata quantomeno nell'informazione, nella proposta e nella supervisione¹⁶¹.

7. Le competenze del governo centrale

La diretta responsabilità dell'autorità locale non esclude l'intervento e il controllo del governo centrale. L'universalità e la complessità dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica richiedono infatti l'aiuto e la collaborazione dell'Istituzione preposta alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. L'azione curiale non esprime in questo senso una forma di indirizzo o

¹⁵⁷ Spesso si costata una carenza di sollecitudine tutoria da parte del più immediato responsabile, cfr. ad es. GIAN PAOLO MONTINI, «In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere» (art. 124, 1° «Pastor bonus»). Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia, in J. ERNESTO VILLA, CELESTINO GNANI (a cura di), «Matrimonium et ius». Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante, LEV, Città del Vaticano, 2006, pp. 31-48.

¹⁵⁸ Cfr. anche GIAN PAOLO MONTINI, *Alcune riflessioni sull'«omnis potestas» del vescovo diocesano*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9, 1996, pp. 23-34.

¹⁵⁹ La tendenza del titolare dell'ufficio capitale a limitarsi a fornire mezzi e persone per il servizio giudiziario individua una perniciosa forma di omissione e astensionismo.

¹⁶⁰ L'applicazione del noto principio *Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet* comporta un coinvolgimento pieno e motivato del *coetus Episcoporum*, almeno nelle questioni più rilevanti.

¹⁶¹ L'ufficio capitale è unico solo nella rappresentanza e gestione ordinaria, ma è molteplice nella garanzia e responsabilità complessiva.

ingerenza nella gestione locale, indica piuttosto un supporto e una garanzia dell'operato delle Chiese particolari¹⁶². L'articolazione delle competenze non può essere intesa ovviamente in termini di antagonismo o concorrenza potestativa ma di reciproca integrazione e servizio *pro bono Ecclesiae et utilitate fidelium*¹⁶³. La normativa vigente, come riferito, ha conservato la specifica e inderogabile necessità dell'*approvazione del tribunal appellationis* da parte della Segnatura Apostolica¹⁶⁴. La formulazione del disposto, differenziando l'ipotesi della seconda istanza dall'accordo relativo agli altri tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali (per cui si specifica incidentalmente «se riservata alla Santa Sede»), conferma l'assolutezza e inderogabilità del *principio autorizzativo*: nel primo caso (in secondo grado) è imprescindibile contare sull'abilitazione superiore, nel secondo caso (in primo grado) dipende dall'ambito di regolazione della potestà giudiziaria¹⁶⁵. In altro contesto abbiamo supposto che la difformità dispositiva potesse essere legata alla natura del provvedimento (costitutiva o dichiarativa)¹⁶⁶. L'esigenza ricognitiva e organizzativa non può sicuramente essere disconosciuta e sminuita¹⁶⁷, l'*approbatio* tuttavia sottende un preciso contenuto deliberativo. Il consenso della Segnatura è *conditio sine qua non* dell'autorizzazione dei tribunali di seconda istanza (nel testo legale non si parla di erezione, supponendo in molti casi

¹⁶² «La Curia romana è al servizio del Papa, il quale, in quanto successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli. In forza di tale legame l'opera della Curia romana è pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi, e anche con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le Strutture gerarchiche orientali, che sono di grande utilità pastorale ed esprimono la comunione affettiva ed effettiva tra i Vescovi. La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno» (n. 8 *Proemio* PE) La accennata soppressione del ruolo di promozione (cfr. art. 198, n. 5 PE), evita la percezione di un malinteso orientamento direttivo.

¹⁶³ Può valere anche in questo contesto quanto rilevato nel commento di un altro intervento normativo: «Vale la pena precisare sin d'ora che una visione concorrenziale o, peggio ancora, antagonistica e conflittuale dei rapporti tra il centro e la periferia tradisce il senso e lo spirito della comunione ecclesiale e l'intenzione del Legislatore» (MASSIMO DEL POZZO, *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche*, in *Ius Ecclesiae*, 30, 2018, p. 634).

¹⁶⁴ Cfr. art. 198 PE. Forse sarebbe stato più preciso tecnicamente riferirsi al tribunale di seconda istanza anziché al tribunale di appello.

¹⁶⁵ Il MIDI o la relativa interpretazione hanno in parte superato la necessità dell'approvazione (cfr. *supra* nt. 115).

¹⁶⁶ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 36, 2015, pp. 12-21.

¹⁶⁷ La semplice comunicazione del recesso è indicativa della funzione ricognitiva della Segnatura, almeno in prima istanza: «— La costituzione dei tribunali interdiocesani all'interno della stessa metropoli è libera, con comunicazione alla Segnatura Apostolica» (*Tavolo di Lavoro CEI*, n. 2).

l'esistenza dei relativi tribunali¹⁶⁸). Anche in linea con i recenti approfondimenti delle attribuzioni degli organismi episcopali e della qualifica dei provvedimenti autoritativi, ci pare che una qualifica del decreto come *confirmatio* sia più rispondente alla genesi del fenomeno e all'effettiva titolarità delle prerogative¹⁶⁹. A prescindere dalla qualifica dell'atto, ribadiamo che anche la necessità del *placet* gerarchico può tranquillamente essere rapportata alla funzionalità del meccanismo legale senza ricorrere a una giustificazione ecclesio-logica ulteriore. Il limite alla disponibilità decisoria deriva dal collegamento con la situazione di altre Chiese particolari e dall'interazione complessiva con l'apparato giudiziario. Una concezione meramente sussidiaria o suppletoria della partecipazione e dell'assistenza dell'organismo centrale non pare invece rispondere alla logica delle attribuzioni. L'erezione di un tribunale di seconda istanza è concepita come un procedimento a formazione progressiva e integrativa¹⁷⁰. La precisazione auspicata – ribadiamo ancora una volta – è più formale e concettuale che sostanziale o disciplinare.

Il governo centrale interviene, per così dire, sia esternamente che internamente nell'attività del tribunale. Riguardo al profilo strutturale, l'aspetto più significativo riguarda la dotazione e la preparazione del personale¹⁷¹. L'*approvazione* da parte della Segnatura Apostolica concerne soprattutto la *valutazione dell'adeguatezza e sufficienza personale e materiale del tribunale*. La normale composizione collegiale del tribunale di seconda istanza implica tra l'altro un congruo ampliamento del numero di giudici¹⁷². L'eventuale dispensa dai titoli accademici, com'è noto, è rimessa necessariamente al governo centrale¹⁷³, e opportunamente tende sempre più ad assumere un carattere temporaneo e provvisorio. Benché la preparazione e l'aggiornamento degli addetti siano rimessi alla preoccupazione prioritaria del Moderatore, rientrano comunque nella vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia esercita-

¹⁶⁸ L'intervento dell'organismo curiale sarebbe funzionale ma non strutturale o costitutivo (cfr. anche *supra* nt. 133).

¹⁶⁹ Cfr. *supra* nt. 125.

¹⁷⁰ L'iniziativa e la disposizione periferica ricorrono al contributo di esame e di esperienza dell'Istituzione curiale. L'intesa previa e continuativa con la Segnatura Apostolica è perciò una misura di prudenza ed efficacia.

¹⁷¹ Cfr. SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, *La Curia romana secondo Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, EDUSC, Roma, 2023, pp. 141-143; GIOVANNI PARISE, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Riflessioni e proposte per una giustizia sostanziale* in *Ecclesia*, EDUSC, Roma, 2023, pp. 59-66.

¹⁷² Cfr. CLAUDIA IZZI, *Corresponsabilità e Tribunali collegiali*, in *Apollinaris*, 82, 2009, pp. 265-285.

¹⁷³ Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2ª parte, cost. ap. Pastor bonus, in *Periodica*, 94, 2005, pp. 55-80).

te dalla Segnatura¹⁷⁴. Anche l'attrezzatura della sede e le risorse economiche costituiscono elementi da valutare attentamente nella determinazione dell'assetto della giustizia periferica. La centralizzazione e inderogabilità della legge processuale implicano poi la *riserva alla Sede Apostolica delle richieste relative agli aspetti procedurali che esulino dalla discrezionalità dell'organo giudicante* (formalità, termini, dilazioni, ecc.). Oltre alla soluzione dei conflitti di competenza, le commissioni e le proroghe di competenza sono rimesse alla valutazione dell'Istituzione curiale¹⁷⁵. L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica locale si avvale quindi del concorso attivo e propositivo del Supremo Tribunale.

L'autonomia e indipendenza della funzione giudicante implica l'impossibilità di intervenire nel merito delle sentenze e di sindacare il contenuto delle concrete decisioni¹⁷⁶. Il controllo della Segnatura tuttavia non è puramente formale ed estrinseco, riguarda anche l'orientamento e i criteri della giustizia ecclesiale. La percezione o presunzione di vizi *in procedendo* o *in decernendo* nell'attività dei tribunali inferiori obbliga all'intervento e alla correzione. Il *compito tutorio e di vigilanza* mira a sradicare abusi e scorrettezze procedurali e sostanziali diffusi o ricorrenti. La relazione annuale offre una base di esame e di riflessione, che motiva normalmente più puntuali richieste di precisazioni e chiarimenti¹⁷⁷. Il dato statistico o quantitativo non può ovviamente sostituire quello storico e qualitativo, ma può indicare agevolmente incongruenze e disfunzioni¹⁷⁸. L'esperienza, la qualificazione e l'universalità dell'organismo curiale assicura una maggior oggettività, ponderazione e visione d'insieme nel valutare l'esercizio della giurisdizione. Anche la *competenza disciplinare* nei confronti dei ministri e dei patroni evidenzia la penetrazione e responsabilità del controllo centrale¹⁷⁹. L'interazione tra governo universale

¹⁷⁴ Il ruolo dell'Istituzione curiale, oltre alla verifica e al controllo, è di sollecitazione e impulso.

¹⁷⁵ Cfr. art. 198 PE; artt. 106-121 *Lex propria Signaturae Apostolicae*.

¹⁷⁶ Cfr. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *La competenza dei tribunali periferici*, cit., pp. 451-454.

¹⁷⁷ La Segnatura può ricorrere a raccomandazioni o indicazioni più specifiche, cfr. ad esempio Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto particolare. "Praesumptiones facti" pro causis nullitatis matrimonii*, prot. n. 25651/94 VT, 13 dicembre 1995; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 8, 1996, pp. 821-850.

La semplice cura e tempestività nell'invio dei dati è già una dimostrazione di diligenza e di spirito di collaborazione (notoriamente non tutti i tribunali inviano la relazione annuale e, in alcuni casi, l'omissione o il ritardo sono reiterati).

¹⁷⁸ L'intervento esplicativo o correttivo, sia a livello generale (lettere circolari o simili) sia a livello specifico (raccomandazione al singolo tribunale), non incide naturalmente sul *decisum* o sul libero convincimento ma fornisce criteri e indirizzi d'azione per l'avvenire.

¹⁷⁹ Cfr. *supra* nt. 157; EDUARDO BAURA, *Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *La «lex propria»*

e particolare fa sì che sia l'attività di vigilanza sulla qualità della giustizia che quella sanzionatoria abbiano un carattere sussidiario e suppletorio rispetto alla verifica locale (non espropriano ma supportano il ruolo proprio del Moderatore). La renitenza e l'inedia che spesso circondano la custodia e la sorveglianza sull'operato dei tribunali in sede locale avvalorano il peso e l'importanza dell'azione della Segnatura. Il supporto esterno nella vita e nel *modus operandi* del tribunale è quindi forse ancor più decisivo e stimolante.

8. *L'accessibilità, vicinanza ed economicità dei giudizi e la "crisi degli appelli"*

La riforma del processo di nullità matrimoniale ha stimolato soprattutto la ricerca dell'accessibilità, vicinanza ed economicità dei tribunali ecclesiastici. Anche la presenza e la moltiplicazione dei tribunali di seconda istanza è un segnale di riguardo verso i fedeli in difficoltà¹⁸⁰. Il doppio binario di accesso al secondo grado: giudice universale d'appello (Rota romana) e giudice particolare di appello (tribunale territoriale di seconda istanza), è un'ulteriore dimostrazione di liberalità e benevolenza del sistema canonico. L'istanza locale dovrebbe ispirarsi all'ordinamento sinodale della giustizia¹⁸¹. L'appello alla Sede Apostolica preserva un principio tradizionale e il vincolo di comunione¹⁸². L'indebito salto dal principio legale a quello ecclesiologico ci sembra invece che confonda i piani epistemologici. Concepire il Vescovo Moderatore quasi come un emissario o incaricato del Papa rischia di falsare la realtà dei fatti e la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria¹⁸³. La responsabilità dell'ufficio capitale ci pare invece diretta e immediata. L'intervento integrativo e perfezionativo dell'Istituzione curiale garantisce l'uniformità regolativa e lo stesso vincolo di comunione. La potestà giudiziaria si modula dunque

della Segnatura Apostolica, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 338-359.

¹⁸⁰ «In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (*Proemio MIDI*).

¹⁸¹ Cfr. *supra* nt. 112.

¹⁸² Cfr. CARMELO DE DIEGO-LORA, *I tribunali della Sede Apostolica*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, cit., pp. 227-297; VELASIO DE PAOLIS, *La giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana e i tribunali locali*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 18, 2008, pp. 131-165.

¹⁸³ Si potrebbe sempre supporre la distinzione dell'origine fontale o radicale della potestà dalla modalità concreta del suo esercizio, non pregiudicando la natura di giudice proprio del Vescovo Moderatore.

secondo la logica intrinseca del processo rispettando l'ordine gerarchico. Una supposta attribuzione alla Conferenza episcopale, presumibilmente superata dalla stessa evoluzione normativa¹⁸⁴, pare invece non corrispondere appieno alla logica della potestà giudiziaria¹⁸⁵. Nel caso del tribunale interdiocesano di seconda istanza la responsabilità peraltro è sempre congiunta tra i Vescovi interessati. Nell'accordo di diversi Vescovi (c.d. *coetus Episcoporum*), la designazione del Moderatore, non esclude l'eventualità dell'intervento degli altri Vescovi¹⁸⁶.

La *ratio* dei tribunali territoriali di seconda istanza risiede nell'accessibilità, vicinanza ed economicità dell'attività degli organi giudiziari. I valori che ispirano la riforma del 2015 hanno trovato un patente riscontro nella riconformazione dell'assetto organizzativo¹⁸⁷. La novella codiciale non ha comportato un ripensamento della natura della potestà giudiziaria ma un incentivo alla libertà e alla responsabilità dei singoli Vescovi. L'assicurazione del doppio grado di giudizio locale funge allora da criterio inesorabile di efficienza e garanzia del sistema. La natura strumentale del bene induce però a non rinunciare disinvoltamente ai principi di razionalità processuale. Destano perplessità alcuni fenomeni che hanno conosciuto ultimamente un certo incentivo. Lo "scambio degli appelli" tra tribunali vicini può sembrare spedito e motivato, non appare tuttavia troppo assennato e prudente. L'impressione dell'indipendenza e dell'autonomia del giudice si dovrebbe imporre anche a livello istituzionale e strutturale¹⁸⁸. L'atteggiamento decisorio del tribunale corrispondente può influenzare, almeno indirettamente, l'orientamento del tribunale di provenienza. La soluzione dello "appello interno" suscita ancora maggiori riserve. Anche a prescindere dalla titolarità della potestà giudiziaria, la dipendenza del *tribunal a quo* e *ad quod* dalla stessa autorità può indurre a una remissività o arrendevolezza nel censurare l'operato del primo giudice. La conoscenza e magari la frequentazione tra i giudici non giova all'obiettività del sindacato processuale d'appello. L'endogamia giudiziaria, se non giustificata¹⁸⁹, rischia

¹⁸⁴ Cfr. *supra* nt. 134.

¹⁸⁵ L'iniziativa dell'erezione era di fatto demandata all'attribuzione legislativa e poteva risultare comprensibile soprattutto nell'ipotesi, abbastanza diffusa in alcuni posti, di un tribunale di appello nazionale, rinviava in ogni caso alla determinazione dei Vescovi coinvolti.

¹⁸⁶ A prescindere dalla preposizione istituzionale, l'interessamento e la cura restano comuni del *coetus Episcoporum*.

¹⁸⁷ Cfr. CALOGERA LILIANA GAGLIANO, *L'organizzazione giudiziaria nella Chiesa*, cit., soprattutto le *Schede in Appendice*, pp. 387-413 e rif. nt. 107.

¹⁸⁸ Cfr. LYNDA ROBITAILLE, *Through the Lens of Dignitas Connubii: The Judge's Active Role in Marriage Nullity Cases*, in *Studia Canonica*, 40, 2006, pp. 147-148.

¹⁸⁹ Nelle ipotesi storiche segnalate (*supra* nt. 121) rispondeva a ragioni carismatiche o stretta-

di condurre ad una giustizia partigiana o, quantomeno, autoreferenziale. La solidarietà episcopale e la collaborazione tra tribunali permettono di superare abbastanza agevolmente la chiusura e la restrizione istituzionale, senza compromettere troppo la prossimità dei tribunali. Le lodevoli aspirazioni del riordino normativo non possono trasformarsi insomma in un appiglio per scardinare i principi strutturali consolidati. L'autosufficienza e l'autogestione non favoriscono la maturazione critica dell'apparato giudiziario locale¹⁹⁰.

Non è un mistero che la riforma processuale abbia determinato una *drastica e preoccupante riduzione degli appelli*. L'effetto era atteso e, in parte, desiderato, l'entità del calo però ha superato le previsioni¹⁹¹. La possibile "purificazione" dell'impugnazione della sentenza si è trasformata più in una rinuncia o astensione che in una selezione o verifica discreativa. Considerando l'andamento prevalente della giustizia matrimoniale a favore della nullità¹⁹², la "crisi degli appelli" evidenzia soprattutto l'indolenza e l'arrendevolezza della parte pubblica¹⁹³. Non è casuale che la propensione all'appello è maggiore là dove l'orientamento delle decisioni è più restrittivo. Gli appelli sembrano coincidere quasi esclusivamente con le sentenze negative (*non constare de nullitate matrimonii*). Una sorta di nemesi storica ha fatto sì tra l'altro che il Paese che originariamente aveva motivato l'esigenza di un irrigidimento del sistema per non scadere nel lassismo e nella rilassatezza¹⁹⁴ si sia trasformato in quello forse attualmente più rigoroso¹⁹⁵. Il basso numero totale di appelli è estremamente concentrato geograficamente (in Europa in generale e in Po-

mente istituzionali.

¹⁹⁰ L'accentuazione della particolarità rischia di sconfinare nel localismo e nella chiusura autonomistica.

¹⁹¹ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Statistiche e riscontri della ricezione del MIDI*, in HÉCTOR FRANCESCHI, MIGUEL ÁNGEL ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium IV, Atti dell'VIII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, settembre 2022*, EDUSC, Roma, 2023, pp. 388-392.

¹⁹² Cfr. *ibid.*, pp. 383-388.

¹⁹³ Cfr. ad es. ATAA DENKHA, *L'impact de la réforme des procès en nullité de mariage sur le rôle du défenseur du lien*, *Revue de Droit Canonique*, 67, 2017, pp. 485-517; PEDRO A. MORENO, *Il difensore del vincolo (dopo la promulgazione del MI)*, in HÉCTOR FRANCESCHI, MIGUEL ÁNGEL ORTIZ (eds.), *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, EDUSC, Roma, 2017, pp. 179-217; KAREL ORLITA, *Responsabilità del difensore del vincolo nell'attuale processo matrimoniale*, in *Ius et iustitia. Acta XVIII Symposii iuris canonici anni 2016*, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spisská Kapitula, 2016, pp. 347-369.

¹⁹⁴ Le ragioni della Cost. ap. *Dei miseratione* del 1741, com'è noto, erano legate allo scandalo derivante dal presunto lassismo di alcuni tribunali polacchi, cfr. CARLO FANTAPPIÉ, *La duplice conforme: biografia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*, cit., pp. 23-30.

¹⁹⁵ Cfr. *supra* nt. 191.

lonia in particolare)¹⁹⁶. La costante crescita delle cause polacche nella Rota romana attesta come il Tribunale apostolico sia probabilmente ritenuto più favorevole e benevolo. La seconda istanza territoriale deve misurarsi sempre con la percezione e le scelte degli operatori (soprattutto dei patroni, ove esistono)¹⁹⁷. Al di là delle valutazioni sociologiche e congiunturali, in assenza di cambiamenti significativi i tribunali locali di appello sembrano scarsamente impegnati¹⁹⁸. Fermo restando il fatto che i rilievi statistici possono falsare la reale considerazione della giustizia (sempre legata alla concretezza del singolo caso), la presenza dei tribunali periferici di seconda istanza è ancora importante e significativa né è suscettibile di ridimensionamenti strutturali senza un impoverimento dell'effettività dei diritti dei fedeli. Soprattutto in sede locale, la qualità e l'affidabilità dei ministri dei tribunali restano un obiettivo primario per la giustizia ecclesiale, è necessaria però una svolta culturale e operativa, *in primis* nella difesa del vincolo, che riconosca e valorizzi il senso dell'impugnazione.

¹⁹⁶ Secondo i dati riportati in SEGRETERIA DI STATO, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuario Statisticum Ecclesiae 2022*, LEV, Città del Vaticano 2024, le cause introdotte in seconda istanza col processo ordinario (gli appelli nei processi documentali e *breviora* sono molto rari) nel 2022 sono state globalmente 1295, di queste in Europa 726 (p. 431) e in Polonia 446 (p. 429), anche i dati degli anni immediatamente precedenti sono in linea con questa tendenza.

¹⁹⁷ La notoria carenza di avvocati in molte parti del mondo è un serio ostacolo all'esercizio effettivo dei diritti.

¹⁹⁸ La giustificazione della cessazione del Tribunale di appello del Vicariato di Roma è indicativa e significativa (cfr. *supra* nt. 106).